

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE ALLIANZ SPA

(approvato il 30 gennaio 2004 dal Consiglio di Amministrazione e successivamente modificato l'11 settembre 2005 ed il 28 aprile 2006)

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE ALLIANZ SPA

INDICE

| | |
|---|----|
| Premessa | 4 |
| I recenti sviluppi della <i>corporate governance</i> Allianz SpA | 5 |
| Il Consiglio di Amministrazione | |
| 1. Ruolo del Consiglio di Amministrazione | 7 |
| 2. Nomina degli amministratori..... | 9 |
| 3. Informazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione | 9 |
| 4. Amministratori esecutivi | 9 |
| 5. Amministratori non esecutivi | 10 |
| 6. Amministratori indipendenti | 11 |
| 7. Comitato Esecutivo | 12 |
| 8. Presidente del Consiglio di Amministrazione | 12 |
| 9. Remunerazione degli amministratori..... | 13 |
| 10. Informazioni al Consiglio di Amministrazione | 14 |
| I Comitati consultivi del Consiglio di Amministrazione | |
| 11. Comitati consultivi | 15 |
| 12. Comitato per le proposte di nomina degli amministratori..... | 16 |
| 13. Comitato per la remunerazione degli amministratori e dei direttori generali.... | 16 |
| 14. Comitato per il controllo interno..... | 17 |
| 15. Comitato rischi | 18 |
| 16. Comitato per la <i>corporate governance</i> | 18 |
| Il controllo interno | |
| 17. Controllo interno | 20 |
| Il Collegio Sindacale | |
| 18. Nomina dei sindaci e tutela delle minoranze | 21 |
| 19. Regole di comportamento dei sindaci..... | 21 |

La società di revisione e i soggetti della stessa rete

| | |
|---|----|
| 20. Società di revisione e soggetti della stessa rete | 22 |
|---|----|

Le regole di trasparenza

| | |
|---|----|
| 21. Il sito <i>web</i> | 23 |
| 22. Rapporti con gli investitori istituzionali e con gli altri soci | 23 |
| 23. Trattamento delle informazioni privilegiate | 24 |
| 24. <i>Internal dealing</i> | 25 |
| 25. Assemblee | 26 |

Le regole di tutela dei clienti

| | |
|------------------------------|----|
| 26. Principio generale | 27 |
| 27. Reti distributive | 27 |

Le regole di comportamento

| | |
|--|----|
| 28. Principio generale | 28 |
| 29. Codice etico | 28 |
| 30. Conflitti di interesse ed operazioni con parti correlate | 28 |
| 31. Riservatezza sulle informazioni confidenziali e <i>price sensitive</i> | 29 |
| 32. Regole di comportamento per determinati settori | 30 |
| 33. Regole di comportamento per le operazioni in prodotti derivati | 30 |
| 34. Antiriciclaggio ed antiterrorismo | 31 |
| 35. Sicurezza e <i>data privacy</i> | 31 |
| 36. Antitrust | 31 |

Aggiornamenti

| | |
|---|----|
| 37. Aggiornamenti del presente codice | 33 |
|---|----|

Allegati

| | |
|---|----|
| A. Regole e procedura <i>Internal dealing</i> | 35 |
| B. Codice etico | 42 |
| C. Regole per le operazioni con Parti correlate | 56 |
| D. Regole di comportamento dei componenti gli organi sociali e dei dipendenti del gruppo Allianz SpA che operano in settori di particolare delicatezza..... | 62 |

PREMESSA

L'istituzione di un adeguato sistema di *corporate governance* è fondamentale per lo sviluppo dell'attività economica e sociale e per l'affidabilità delle imprese e dei loro gruppi sui mercati nazionali ed esteri.

A partire dal 2000, il sistema di *corporate governance* della Allianz SpA si è rafforzato con azioni ed interventi volti ad accrescere la fiducia e la soddisfazione degli *stakeholders* di Allianz SpA (cioè di tutti i soggetti portatori di interessi nei confronti della società quali azionisti, clienti ed assicurati, dipendenti, fornitori, eccetera), in sintonia con l'evoluzione della Società e dei mercati, domestici e internazionali.

In questa ottica, i recenti sviluppi del Codice di *corporate governance* Allianz SpA si sono particolarmente focalizzati su nuove norme volte a :

- massimizzare il valore per gli azionisti e per gli altri *stakeholders*, in primo luogo i clienti;
- aumentare il controllo sui rischi di impresa;
- migliorare la trasparenza nei confronti del mercato.

I RECENTI SVILUPPI DELLA CORPORATE GOVERNANCE ALLIANZ SPA

In coerenza con quanto illustrato in Premessa, la *corporate governance* Allianz SpA - così come definita dal Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2004, sulla base anche delle *best practice* internazionali - si è arricchita dei seguenti nuovi apporti:

- valorizzazione del ruolo del Consiglio di Amministrazione nella gestione ordinaria e straordinaria, con conseguente restrizione della delegabilità di quest'ultima ad altri organi sociali;
- più precisa valorizzazione degli amministratori indipendenti non esecutivi, con criteri di maggior rigore nella definizione del requisito di indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- rafforzamento del ruolo degli amministratori indipendenti non esecutivi in seno ai Comitati consultivi del Consiglio di Amministrazione, ai cui lavori è prevista anche la partecipazione del Collegio Sindacale quale organo indipendente di controllo;
- creazione del nuovo Comitato rischi, avente funzioni consultive del Consiglio di Amministrazione in materia di *risk management* e ampliamento delle funzioni del Comitato per il controllo interno;
- competenza del Consiglio di Amministrazione nell'introduzione di regole specifiche per l'operatività delle società del gruppo in strumenti finanziari derivati;
- arricchimento dell'informativa al mercato, nella Relazione annuale sulla *corporate governance*, sulla composizione e sull'attività sia del Consiglio di Amministrazione che del Comitato Esecutivo e dei Comitati consultivi;
- ampliamento delle funzioni del Presidente quale organo di garanzia nei confronti del Consiglio di Amministrazione - in specie degli amministratori indipendenti - e dei soci;
- orientamento ad una crescente tutela delle minoranze azionarie attraverso norme meno restrittive per la presentazione in assemblea di liste per la nomina di componenti del Collegio Sindacale;
- introduzione di regole rigorose in tema di trasparenza degli incarichi attribuiti alla società di revisione incaricata ed ai soggetti che siano parte della "rete" o del "network" a cui la società di revisione appartiene, al fine di non pregiudicare l'indipendenza di quest'ultima;
- ampliamento dei comportamenti volti ad una crescente informativa aziendale ai clienti ed al mercato, applicando criteri di maggiore trasparenza rispetto agli standard in uso sul mercato stesso e con diffuso ricorso al sito *web* della Società;
- esplicitazione rigorosa delle regole seguite dalle società del gruppo e dalle reti distributive in tema di tutela degli interessi della clientela, considerati come prevalenti;

- formulazione più rigorosa ed esaustiva delle regole etiche prescritte per tutti i dipendenti ed esponenti delle società del gruppo Allianz SpA, con specifico riferimento alle relazioni con gli *stakeholders*;
- allineamento ai più recenti indirizzi internazionali in tema di discipline applicabili agli esponenti aziendali ed a dipendenti del gruppo Allianz SpA in tema di *insider trading*, trattamento delle informazioni confidenziali, conflitti di interesse ed *internal dealing*.

Nel citato sforzo di adeguamento e di miglioramento del sistema di *corporate governance*, ci si è ispirati - per quanto compatibili - alla miglior esperienza italiana ed estera.

In particolare, si è fatto riferimento a:

- il *Sarbanes - Oxley Act* del 30 luglio 2002, reso applicabile, in una certa misura, al gruppo Allianz SpA in virtù della quotazione al *New York Stock Exchange* della controllante Allianz SE;
- il nuovo "*Combined Code on Corporate Governance*" britannico (pubblicato il 23 luglio 2003 dal *Financial Reporting Council*);
- la direttiva UE sul *Market abuse* del 28 gennaio 2003 e la Legge delega di recepimento n. 306 del 31 ottobre 2003.

Altri importanti contributi sono stati ricavati dagli studi di Borsa Italiana SpA e di specifiche Commissioni (quale la Commissione di Studio Galgano) nonché dalle analisi e dalle proposte delle Associazioni di categoria.

Il presente Codice riassume ed esplicita, in forma sistematica, il sistema di autoregolamentazione sopra descritto - integrativo delle normative di legge e statutarie - a cui la Allianz SpA ed i suoi organi sociali nonché le società del Gruppo aderiscono volontariamente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione degli affari della Società. Esso è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge e per Statuto sociale non è espressamente riservato all'assemblea.

Esso si organizza ed opera in modo da garantire un effettivo ed efficace svolgimento delle proprie funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, almeno 5 (cinque) volte l'anno, su convocazione del Presidente o di uno dei Vicepresidenti nonché su iniziativa degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali, ai sensi di legge e di Statuto sociale.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione - con il contributo di un numero significativo di amministratori indipendenti non esecutivi -:

- a) definisce le regole di *corporate governance* aziendale e di gruppo;
- b) esamina ed approva le strategie e le previsioni di andamento della gestione e la struttura societaria del gruppo di cui la Società è a capo;
- c) attribuisce e revoca le deleghe all'Amministratore Delegato, agli altri amministratori esecutivi (di cui all'art. 4) ed al Comitato Esecutivo (di cui all'art. 7), definendone i limiti e le modalità di esercizio.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite, nei termini e con le modalità prescritte dall'art. 10;

- d) determina, esaminate le proposte del Comitato per la remunerazione degli amministratori e dei direttori generali (di cui all'art.13) e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione del Presidente, dell' Amministratore Delegato, degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché dei direttori generali. Determina altresì gli eventuali piani di *stock-option* o di assegnazione di azioni a favore dei soggetti sopra citati.

Il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione è determinato dall'assemblea ed esso è ripartito fra gli aventi diritto nelle proporzioni stabilite dallo stesso Consiglio di Amministrazione;

- e) vigila sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dal Comitato Esecutivo, dall'Amministratore Delegato, dagli altri amministratori esecutivi (ai sensi dell'art. 10) nonché dai Comitati consultivi (di cui

- all'art. 11 e seguenti) ed altresì confrontando l'andamento della gestione con le previsioni;
- f) ferme le deleghe di poteri conferite, viene informato tempestivamente e procede all'esame delle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate, e, tra queste, delle operazioni atipiche o inusuali nonché in potenziale conflitto di interesse, incluse quelle con parti correlate di cui all'art. 30;
 - g) esamina l'assetto organizzativo ed amministrativo generale della Società;
 - h) riferisce agli azionisti in assemblea nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di Assemblea.

Nella Relazione sulla *corporate governance* contenuta nella Relazione annuale sulla gestione, vengono fornite informazioni sul numero delle riunioni tenute dal Consiglio di Amministrazione, sulla partecipazione degli amministratori alle riunioni stesse, nonché sulle materie che esso Consiglio di Amministrazione ha riservato alla propria competenza e su quelle che, per contro, ha delegato ad altri organi.

Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'interesse sociale con l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti, della soddisfazione dei clienti e della crescita professionale dei collaboratori.

Allianz SpA intende inoltre mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i suoi *stakeholders*, in particolare - oltre ai soci, ai clienti ed ai collaboratori - i fornitori, i partners d'affari nonché, più in generale, le comunità locali, nazionali ed internazionali in cui opera.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta dell'Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati, rileva annualmente, dandone atto nella Relazione sulla *corporate governance*

contenuta nella Relazione annuale sulla gestione, le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dagli amministratori nelle società sopra indicate.

2. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Le proposte del Consiglio di Amministrazione all'assemblea dei soci di nomina alla carica di amministratore, accompagnate dall'informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi del successivo art. 6, sono - ove possibile - depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea.

Per le sostituzioni degli amministratori venuti a mancare nonché per eventuali proposte all'assemblea di nomina di amministratori, il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie deliberazioni, sentito il Comitato per le proposte di nomina degli amministratori di cui all'art. 12.

3. INFORMAZIONI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al fine di consentire un'informazione degli amministratori che consenta loro di svolgere con cognizione di causa i loro compiti, la Segreteria del Consiglio di Amministrazione, in riferimento diretto con il Presidente e l'Amministratore Delegato, si adopera perché gli amministratori vengano informati sulle principali novità legislative e regolamentari che riguardano la Società e gli organi sociali.

Analoga informativa viene fornita ai componenti del Collegio Sindacale.

4. AMMINISTRATORI ESECUTIVI

Il Consiglio di Amministrazione è composto di amministratori esecutivi e non esecutivi

Per amministratori esecutivi si intendono gli amministratori a cui il Consiglio di Amministrazione della Società abbia attribuito deleghe di gestione, nonché gli amministratori che ricoprono funzioni direttive nella Società.

La nomina di amministratori non muniti di deleghe di gestione a componente del Comitato Esecutivo e/o di uno o più Comitati consultivi e/o l'attribuzione ad essi di poteri per i soli

casi di urgenza e/o per speciali incarichi non vale a qualificarli come amministratori esecutivi.

Tra gli amministratori esecutivi è ricompreso l'Amministratore Delegato, a cui, al fine della miglior efficienza nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può attribuire poteri ed attribuzioni ai sensi dello Statuto sociale.

Nel caso di più amministratori esecutivi, la ripartizione delle deleghe è ispirata al principio della distinzione delle competenze.

L'Amministratore Delegato e gli altri amministratori esecutivi limitano l'uso dei poteri loro delegati relativamente ad operazioni straordinarie alle sole ipotesi in cui sussistano esigenze di urgenza o riservatezza, previo parere favorevole della maggioranza dei componenti del Comitato Esecutivo.

L'Amministratore Delegato e gli altri amministratori esecutivi hanno l'obbligo di sottoporre al Consiglio di Amministrazione le operazioni effettuate nell'esercizio delle deleghe ai sensi dell'art. 10.

Nella Relazione sulla *corporate governance* contenuta nella Relazione annuale sulla gestione, vengono fornite indicazioni sul numero e sulla identità degli amministratori esecutivi nonché sulla natura delle deleghe.

5. AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI

Per amministratori non esecutivi si intendono gli amministratori privi di deleghe di gestione.

Fermo restando che gli amministratori esecutivi e non esecutivi hanno, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i medesimi doveri e finalità, gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni collegiali, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

In considerazione del ruolo degli amministratori non esecutivi, questi ultimi possono proporre al Consiglio di Amministrazione di avvalersi, a spese della Società, di consulenti esterni indipendenti per l'analisi e la valutazione di particolari questioni da essi ritenute meritevoli.

Il Consiglio di Amministrazione, per quanto di propria competenza nell'attribuzione delle deleghe, si adopererà perché la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione stesso sia costituita da amministratori non esecutivi.

6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il Consiglio di Amministrazione, per quanto di propria competenza, si adopererà perché la maggioranza degli amministratori non esecutivi sia costituita da amministratori indipendenti, nel senso che:

- a) non intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né hanno intrattenuto negli ultimi 3 anni, relazioni economiche con la Società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la Società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- b) non sono titolari, direttamente, o indirettamente, o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, né partecipano a patti parasociali per il controllo della Società stessa;
- c) non sono stretti familiari di amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle precedenti lettere a) e b).

L'Amministratore Delegato e gli altri amministratori esecutivi vengono qualificati come amministratori non indipendenti.

Non costituiscono cause che inficiano il requisito dell'indipendenza dell'amministratore le seguenti fattispecie: la proposta e la nomina ad amministratore della Società con il voto favorevole dell'azionista o gruppo di azionisti che controllano la Società; la carica di amministratore della Società o di sue controllate ed i relativi compensi; la carica di componente del Comitato Esecutivo oppure di uno o più dei Comitati consultivi di cui all'art. 11.

Si ritiene che l'indipendenza, come sopra definita, costituisca mezzo idoneo per efficacemente contemperare gli interessi delle varie componenti della base azionaria e rispondere alle aspettative dei mercati.

L'indipendenza degli amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione, in occasione delle proprie riunioni periodiche, tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati sulla propria condizione e sulle modifiche della stessa. L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunicato al mercato qualora emergano variazioni rispetto a quanto comunicato in precedenza.

Nella Relazione sulla *corporate governance* contenuta nella Relazione annuale sulla gestione, vengono fornite indicazioni sul numero e sulla identità degli amministratori indipendenti.

7. COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che, per legge o per Statuto sociale, non siano riservati al Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo limita l'uso dei poteri di straordinaria amministrazione ad esso delegati alle sole ipotesi in cui sussistono esigenze di urgenza o riservatezza.

Compete al Presidente, o a chi ne fa le veci, di ravvisare il ricorrere dei presupposti in parola, della cui sussistenza farà fede la stessa convocazione del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo ha l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta nell'esercizio della delega conferitagli, ai sensi dell'art. 10.

Il Consiglio di Amministrazione nomina - fra i propri membri esecutivi, non esecutivi ed indipendenti - i componenti del Comitato Esecutivo, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale.

8. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente ha le competenze ed i poteri ad esso riservati dalla legge e dallo Statuto sociale.

In particolare, egli convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, determinandone l'ordine del giorno.

Egli coordina l'attività del Consiglio di Amministrazione e guida lo svolgimento delle relative riunioni.

Egli assicura che gli amministratori indipendenti e/o non esecutivi possano fornire il proprio contributo in seno al Consiglio di Amministrazione in coerenza con i propri ruoli.

Fatti salvi i casi di necessità, urgenza o obblighi di riservatezza, il Presidente si adopera affinché, per il tramite della Segreteria del Consiglio di Amministrazione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione siano forniti, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione, gli elementi informativi utili a consentire un'efficace partecipazione ai lavori dell'organo collegiale relativamente alle deliberazioni di particolare rilievo.

In particolare, in anticipo rispetto ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, agli amministratori ed ai sindaci effettivi viene resa disponibile - con la riservatezza del caso - copia del verbale della seduta precedente, al fine della sua formale approvazione durante la riunione.

Fermo restando il rispetto del principio di parità informativa, il Presidente adempie alla prescrizione di cui all'art. 22 in tema di informativa ai soci.

Allorché il Consiglio, ai fini di una gestione efficace ed efficiente della Società, abbia conferito deleghe al Presidente, il Consiglio di Amministrazione, nella Relazione sulla *corporate governance* contenuta nella Relazione annuale sulla gestione, fornisce adeguata informativa sulle competenze attribuite in conseguenza di tale scelta organizzativa.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, spetta al Presidente di accertare la regolarità di costituzione dell'assemblea nonché dirigere e regolare i lavori assembleari e le discussioni e di stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni. Le modalità di esercizio dei poteri riservati al Presidente risultano dal Regolamento di assemblea.

9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

La remunerazione del Presidente, dell'Amministratore Delegato e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, e gli eventuali piani di *stock-option* o di assegnazione di azioni ad essi riservati, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Nel determinare i compensi complessivi dell'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione può prevedere che una parte di questi sia variabile secondo le determinazioni dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione stabilisce gli emolumenti del o dei direttori generali e gli eventuali piani di *stock-option* o di assegnazione di azioni ad essi riservati.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie deliberazioni esaminate le proposte del Comitato per la remunerazione degli amministratori e dei direttori generali di cui all'art. 13.

Valgono gli obblighi di legge per le astensioni degli amministratori dalle deliberazioni riguardanti operazioni in cui essi abbiano un interesse proprio.

10. INFORMAZIONI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Comitato Esecutivo, l'Amministratore Delegato e gli altri amministratori esecutivi riferiscono al Consiglio di Amministrazione, di norma nel corso delle sue riunioni, tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite.

Riferiscono altresì sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, il cui esame non sia riservato al Consiglio di Amministrazione, effettuate dalla Società o dalle società controllate, e, tra queste, sulle operazioni atipiche o inusuali nonché in potenziale conflitto di interesse, incluse quelle con parti correlate di cui all'art. 30.

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, analogha informativa viene fornita al Collegio Sindacale, nei termini e con le modalità ivi previste.

I COMITATI CONSULTIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11. COMITATI CONSULTIVI

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno i Comitati consultivi di cui agli articoli da 12 a 16.

Nella Relazione sulla *corporate governance* contenuta nella Relazione annuale sulla gestione, vengono fornite informazioni sulla composizione dei Comitati consultivi, sull'attività svolta nonché sul numero delle riunioni tenute e sulla partecipazione ad esse da parte dei componenti dei Comitati stessi.

La costituzione e l'attività dei Comitati consultivi lascia fermo il principio dell'unitarietà organica del Consiglio di Amministrazione e dell'identità dei doveri e delle finalità in capo ai singoli amministratori.

Ogni Comitato elegge il proprio Presidente e si riunisce (anche per audio o video conferenza) su convocazione del Presidente del Comitato o di chi ne fa le veci.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta - anche per fax o posta elettronica - almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza almeno 24 ore prima.

Le decisioni dei Comitati possono essere adottate mediante consultazione scritta.

Ogni Comitato delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Il componente del Comitato consultivo che ha un interesse proprio nell'oggetto della deliberazione, si astiene da questa.

Delle deliberazioni deve essere data informativa al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Le deliberazioni hanno carattere meramente consultivo e propositivo e non sono in alcun modo vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione fungerà da Segretario verbalizzante dei lavori dei Comitati consultivi.

12. COMITATO PER LE PROPOSTE DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Comitato per le proposte di nomina degli amministratori formula proposte al Consiglio di Amministrazione nei casi in cui il Consiglio stesso sia chiamato a sostituire uno o più amministratori venuti a mancare oppure nei casi in cui il Consiglio stesso sia richiesto di predisporre proposte di nomina degli amministratori all'assemblea dei soci.

Nella formulazione delle proprie proposte, il Comitato tiene conto degli incarichi già assunti dai candidati alla nomina di amministratore.

Il Comitato formula altresì proposte al Consiglio di Amministrazione sulla nomina di amministratori a componenti degli altri Comitati consultivi, qualora il Consiglio non vi provveda direttamente.

Il Comitato svolge altresì le funzioni consultive che il Consiglio di Amministrazione ritiene di volta in volta di richiedere al Comitato stesso sulla materia o su quant'altro inerente o connesso.

Il Comitato per le proposte di nomina degli amministratori, eletto dal Consiglio di Amministrazione, è composto, in maggioranza, di amministratori non esecutivi e ricomprende un numero significativo di amministratori indipendenti.

Ai lavori del Comitato interviene - senza diritto di voto - il Collegio Sindacale nonché, su invito, chi altri ritenuto necessario dal Comitato stesso.

13. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRETTORI GENERALI

Il Comitato per la remunerazione degli amministratori e dei direttori generali formula proposte al Consiglio di Amministrazione per la remunerazione del Presidente, dell'Amministratore Delegato e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, su indicazione dell'Amministratore Delegato, per la remunerazione dei direttori generali della Società.

Il Comitato formula proposte anche per gli eventuali piani di *stock-option* o di assegnazione di azioni a favore dei soggetti di cui al comma 1.

Allo scopo, il Comitato può avvalersi anche di consulenti esterni, a spese della Società.

Il Comitato svolge altresì le funzioni consultive che il Consiglio di Amministrazione ritiene di volta in volta di richiedere al Comitato stesso sulla materia o su quant'altro inerente o connesso.

Il Comitato per la remunerazione degli amministratori e dei direttori generali, eletto dal Consiglio di Amministrazione, è composto da amministratori non esecutivi e ricomprende un numero significativo di amministratori indipendenti.

Ai lavori del Comitato interviene - senza diritto di voto - il Collegio Sindacale nonché, su invito, gli amministratori esecutivi e chi altri ritenuto necessario dal Comitato stesso.

14. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

Il Comitato per il controllo interno ha, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, funzioni consultive e propositive in materia di controllo interno.

In particolare, il Comitato:

- a) assiste il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti di cui all'art. 17;
- b) valuta il piano di lavoro preparato dalla Revisione Interna di Gruppo e riceve le relazioni periodiche della stessa;
- c) valuta, unitamente ai responsabili amministrativi della Società ed ai revisori sia interni che esterni, l'adeguatezza dei principi contabili utilizzati e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- d) valuta le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nelle relazioni emesse dalla società di revisione. Svolge altresì quant'altro previsto dall'art. 20.
- e) riferisce al Consiglio sull'attività svolta dal Comitato stesso e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato per il controllo interno, eletto dal Consiglio di Amministrazione, è composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.

I componenti devono avere significativa esperienza in materie economiche e/o finanziarie e/o di controllo interno.

Ai lavori del Comitato partecipa il Responsabile della Revisione Interna di Gruppo ed interviene - senza diritto di voto - il Collegio Sindacale, nonché, su invito, gli amministratori esecutivi e chi altri ritenuto necessario dal Comitato stesso.

15. COMITATO RISCHI

Il Comitato rischi ha, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, funzioni consultive e propositive in materia di *risk management*.

In particolare, il Comitato assiste il Consiglio di Amministrazione - cui compete la definizione delle strategie di rischio - per la definizione della politica di rischio relativamente ai rischi che comportano un significativo assorbimento di capitale.

Al fine di consentire al Comitato di svolgere le proprie funzioni, il *management* della Società - con il coordinamento del *Chief Risk Officer* (designato dall'Amministratore Delegato) - fornirà al Comitato stesso le informazioni allo scopo necessarie.

Il Comitato rischi, eletto dal Consiglio di Amministrazione, è composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.

I componenti devono avere significativa esperienza in materie economiche e/o finanziarie e/o di *risk management*.

Ai lavori del Comitato partecipa il *Chief Risk Officer* e interviene - senza diritto di voto - il Collegio Sindacale, nonché, su invito, gli amministratori esecutivi e chi altri ritenuto necessario dal Comitato stesso.

16. COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE

Il Comitato per la *corporate governance* ha, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, funzioni consultive e propositive in materia di *corporate governance*, intesa come il sistema delle regole secondo le quali la Società è gestita e controllata.

Il Comitato viene periodicamente informato dalla Funzione Compliance Allianz SpA dell'attività da questa svolta, ricompresi gli interventi attuati in coordinamento con il Group Compliance di Allianz SE. Il Comitato riferisce al Consiglio di amministrazione.

In particolare, il Comitato presenta proposte al Consiglio di Amministrazione per l'aggiornamento delle disposizioni del presente Codice di *corporate governance* Allianz SpA.

Il Comitato per la *corporate governance*, eletto dal Consiglio di Amministrazione, è composto, in maggioranza, di amministratori non esecutivi e ricomprende un numero significativo di amministratori indipendenti.

Ai lavori del Comitato interviene - senza diritto di voto - il Collegio Sindacale nonché, su invito, chi altri ritenuto necessario dal Comitato stesso.

IL CONTROLLO INTERNO

17. CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno, come definito dal *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO Report)*, è un processo svolto dai dirigenti e da altri operatori della struttura aziendale che si prefigge di fornire una ragionevole sicurezza sulla realizzazione degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie:

- efficacia ed efficienza delle attività operative;
- affidabilità delle informazioni e dei bilanci;
- conformità alle leggi ed ai regolamenti (ed alle direttive interne) in vigore.

Al sistema di controllo interno si applicano le normative vigenti in materia, in particolare le disposizioni in vigore per le società assicuratrici.

Su proposta del Comitato per il controllo interno di cui all'art. 14, il Consiglio di Amministrazione fissa le linee di indirizzo del sistema di controllo interno.

Lo stesso Consiglio è informato periodicamente sull'adeguatezza e sull'effettivo funzionamento del sistema, in particolare, con cadenza annuale, al completamento della procedura di autovalutazione, che ha l'obiettivo di verificare il sistema nel suo complesso e di assicurare che i principali rischi aziendali sono identificati e gestiti in modo adeguato.

L'Amministratore Delegato, avvalendosi anche dell'alta direzione, attua gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione attraverso la progettazione, la gestione ed il monitoraggio del sistema di controllo interno e designa il Responsabile della Revisione Interna di Gruppo, che ha lo scopo di valutare e monitorare l'efficacia e l'efficienza del sistema stesso.

Il Responsabile della Revisione Interna di Gruppo - a cui competono le responsabilità e gli obblighi delle normative vigenti *pro tempore* - dipende gerarchicamente dall'Amministratore Delegato.

Egli riferisce direttamente all'Amministratore Delegato, al Collegio Sindacale nei termini e con le modalità di legge, nonché al Comitato per il controllo interno di cui all'art. 14.

IL COLLEGIO SINDACALE

18. NOMINA DEI SINDACI E TUTELA DELLE MINORANZE

La procedura per la nomina del Collegio Sindacale è ispirata alla massima trasparenza.

Le proposte all'Assemblea dei soci per la nomina alla carica di sindaco, accompagnate dall'informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale nei termini e con le modalità di cui allo Statuto sociale.

Per la nomina del Collegio Sindacale, è previsto il meccanismo del voto di lista.

E' interesse della Società che si vengano a creare le condizioni per la nomina di componenti del Collegio Sindacale espressi dalle minoranze dei soci tramite la presentazione di liste da parte di azionisti o gruppi di azionisti titolari di quote del capitale sociale coerenti con l'indicato obiettivo.

19. REGOLE DI COMPORTAMENTO DEI SINDACI

I sindaci adempiono ai doveri loro riservati dalla legge e collaborano con gli organi sociali e le funzioni aziendali nelle materie di loro competenza, in coerenza anche con le finalità del presente Codice di *corporate governance* Allianz SpA.

I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza dagli altri organi sociali, dalle funzioni aziendali nonché dagli azionisti che li hanno eletti.

I sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata per la comunicazione all'esterno della Società di tali documenti ed informazioni.

LA SOCIETA DI REVISIONE E I SOGGETTI DELLA STESSA RETE

20. SOCIETA DI REVISIONE E SOGGETTI DELLA STESSA RETE

La società di revisione ha i compiti e le funzioni ad essa riservate dalla legge e dai regolamenti applicabili. In particolare, alla società di revisione incaricata compete l'attività di revisione e di organizzazione contabile.

Gli incarichi di revisione del bilancio di esercizio e consolidato di gruppo vengono conferiti dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale. Il Comitato per il controllo interno valuta le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico.

Gli incarichi alla società di revisione incaricata diversi da quello di revisione del bilancio di esercizio e consolidato di gruppo, purchè consentiti dalla legge e dai regolamenti, vengono conferiti previo parere del Collegio Sindacale e con informativa al Comitato per il controllo interno nella sua prima riunione.

Le cause di incompatibilità con la società di revisione sono quelle previste dalle vigenti normative.

E' vietato il conferimento a soggetti che siano parte della "rete" o del "network" a cui appartiene la società di revisione, di incarichi diversi dalla revisione che appaiano incompatibili con quest'ultima in quanto suscettibili di pregiudicare l'indipendenza della società di revisione incaricata.

L'Assemblea dei soci viene informata dell'eventuale conferimento di ulteriori incarichi - rispetto a quello di revisione - alla società di revisione incaricata nonchè dell'eventuale conferimento di incarichi a soggetti che siano parte della "rete" o del "network" a cui appartiene la società di revisione.

LE REGOLE DI TRASPARENZA

21. IL SITO WEB

Anche al fine di assicurare l'omogeneità informativa, specie nell'interesse dei piccoli azionisti, Allianz SpA mette a disposizione sul proprio sito *web* (www.allianz.it), ove opportuno anche in lingua inglese, quanto segue:

1. il bilancio e le relazioni periodiche obbligatorie nonchè, in generale, documenti e comunicati destinati al mercato, incluse le informazioni in materia di *Internal dealing*;
2. il Codice di *corporate governance*, con i relativi allegati, la Relazione annuale sulla *corporate governance*, lo Statuto sociale ed il Regolamento di Assemblea;
3. l'informativa ai soci sui termini e le modalità di esercizio dei loro diritti, quali partecipazione all'Assemblea, incasso dividendi, operazioni sul capitale, eccetera;
4. i dati storici ed attuali sulla Società, sull'andamento dei titoli in Borsa, sull'azionariato, eccetera;
5. gli strumenti di *web communication* (quali *newsletter*, possibilità di chiedere informazioni via *e-mail*, eccetera).

Sul sito ogni cliente può controllare la propria posizione assicurativa e finanziaria (polizze, sinistri, scadenze dei pagamenti, portafoglio e andamento dei fondi del gruppo).

22. RAPPORTI CON GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI E CON GLI ALTRI SOCI

L'Amministratore Delegato sovrintende ai rapporti con gli investitori istituzionali ed azionisti privati, secondo un indirizzo di costante attenzione e dialogo e promuovendo la parità di informazione.

Le specifiche strutture aziendali citate all'art. 23 sono prioritariamente dedicate a tale attività, la quale - nel caso d'informazioni privilegiate - si svolge nel rispetto delle disposizioni dello stesso art. 23.

Oltre agli eventi informativi rappresentati dalle Assemblee dei soci, vengono periodicamente organizzati incontri con esponenti della comunità finanziaria, italiani ed esteri.

Le eventuali informazioni aggiuntive emerse durante tali incontri, se *price sensitive*, sono - senza indugio - rese pubbliche alla generalità degli investitori mediante comunicati stampa.

Nell'interesse della generalità dei soci, ed in particolare dei piccoli azionisti, le informative sulla Società vengono tempestivamente rese disponibili anche sul sito *web* della Società.

Nei casi in cui venga ritenuto necessario, i soci possono chiedere ulteriori informazioni sulla Società - fermo restando il rispetto del principio di parità informativa - inviando una segnalazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato.

L'Amministratore Delegato informa adeguatamente il Consiglio di Amministrazione sulle valutazioni della Società da parte degli investitori istituzionali ed altri azionisti.

23. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

L'Amministratore Delegato sovrintende alla corretta gestione ed alla comunicazione al pubblico ed alle autorità delle informazioni privilegiate, cioè delle informazioni - non rese pubbliche e che riguardano uno o più strumenti finanziari emessi da Allianz SpA - che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi (informazioni cosiddette *price sensitive*).

Le comunicazioni alle autorità ed al pubblico - inclusi soci ed investitori, analisti e giornalisti - vengono effettuate nei termini e con le modalità di cui alle vigenti normative, nel rispetto del principio della parità informativa.

Dette comunicazioni vengono rese disponibili, sul sito *web* di Allianz SpA.

Di norma, le comunicazioni vengono effettuate, d'intesa con l'Amministratore Delegato, dalle seguenti funzioni della Società:

- Segreteria Societaria - Compliance Department ed Ufficio Soci rispettivamente per le comunicazioni alle autorità ed ai soci;
- Comunicazione e Immagine per le comunicazioni alla stampa;
- Pianificazione Strategica - Investor Relations per le comunicazioni agli investitori istituzionali.

Tutti gli amministratori sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, ed a rispettare le procedure di cui sopra per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

24. INTERNAL DEALING

Al fine della massima trasparenza sul mercato, gli amministratori, i sindaci, l'alta direzione e i dipendenti o collaboratori che hanno accesso ad informazioni privilegiate come definite nell'art. 23 (nel seguito: "persone rilevanti") devono informare la Società e questa il mercato delle operazioni effettuate sugli strumenti finanziari quotati emessi dalla Società nonché su strumenti finanziari derivati o *covered warrant*.

Il Consiglio di Amministrazione ha previsto che l'informativa sia obbligatoria per operazioni anche di importo ridotto (€ 25.000 al trimestre) e con la massima tempestività (cinque giorni di borsa aperta), secondo specifiche procedure riportate in allegato.

Allo scopo di prevenire ipotesi di utilizzo improprio di informazioni privilegiate e di conseguente pregiudizio per la Società e per gli stessi soggetti, il Consiglio di Amministrazione ha altresì previsto *blocking period* durante i quali alle persone rilevanti è fatto divieto di compiere operazioni sugli strumenti finanziari quotati emessi dalla Società nonché su strumenti finanziari derivati o *covered warrant*.

In dettaglio, i *blocking period* sono i seguenti:

- 40 giorni precedenti la riunione del Consiglio di Amministrazione Allianz SpA che rende pubblici i primi risultati di ogni esercizio;
- 15 giorni precedenti le riunioni dei Consigli di Amministrazione Allianz SpA che rendono pubblici i progetti dei bilanci di esercizio nonché i risultati delle Relazioni semestrali e trimestrali.

I suddetti *blocking period* terminano con la diffusione sul mercato dei comunicati con i quali vengono rese pubbliche le informazioni sopra descritte.

Si allega - quale parte integrante del presente documento - il testo delle regole di cui sopra, approvate dal Consiglio di Amministrazione (Allegato "A").

25. ASSEMBLEE

L'Assemblea è il momento privilegiato per il proficuo dialogo tra gli azionisti ed il Consiglio di Amministrazione e per la comunicazione ai soci di informazioni sulla Società, nel rispetto del principio della parità informativa.

A tale fine il Consiglio di Amministrazione si adopera, per quanto di propria competenza, per incoraggiare e facilitare la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee.

Allianz SpA ha adottato un apposito Regolamento finalizzato a garantire il funzionale svolgimento delle assemblee e ad assicurare ad ogni socio il diritto di chiedere chiarimenti, esprimere la propria opinione e formulare proposte.

Una congrua rappresentanza del Consiglio di Amministrazione partecipa alle assemblee.

In caso di variazioni significative del valore complessivo della capitalizzazione, della composizione della compagine sociale e del numero degli azionisti della Società, il Consiglio di Amministrazione valuta l'opportunità di proporre all'Assemblea modifiche allo Statuto sociale, relativamente alle percentuali stabilite per dar corso alle azioni e per l'esercizio delle prerogative poste a tutela delle minoranze.

LE REGOLE DI TUTELA DEI CLIENTI

26. PRINCIPIO GENERALE

Allianz SpA orienta le proprie attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti e, pertanto, indirizza le proprie attività ad elevati standard di qualità dei propri servizi e prodotti.

In coerenza con quanto sopra, Allianz SpA monitora costantemente il grado di soddisfazione della propria clientela e tiene sotto controllo la qualità dei servizi forniti dalle società del gruppo.

I collaboratori della Allianz SpA e del suo gruppo sono tenuti, nella loro attività professionale e nei loro rapporti con la clientela e gli altri *stakeholders*, a dare informazioni trasparenti ed accurate.

Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, eventuali situazioni di conflitti di interesse vengono comunicate alla clientela.

27. RETI DISTRIBUTIVE

I soggetti che intrattengono rapporti con la clientela e che operano nell'ambito delle reti distributive della Allianz SpA e del suo gruppo (agenti assicurativi e promotori finanziari) sono tenuti a comportarsi, nella loro attività professionale, con diligenza, correttezza e trasparenza.

Essi si adoperano per perseguire in via prioritaria l'interesse della clientela, a cui prestano assistenza continuativa.

Essi operano con efficienza e con leale collaborazione con i propri soggetti mandanti (compagnie assicurative ed intermediari abilitati del gruppo Allianz SpA), fermo restando che il dovere di operare nell'interesse di questi ultimi incontra il limite dell'interesse del cliente.

LE REGOLE DI COMPORTAMENTO

28. PRINCIPI GENERALI

Il comportamento di ogni soggetto che partecipa all'attività della Società - membro di organi sociali, *manager*, dipendente o collaboratore anche esterno - deve ispirarsi a principi generali che, in particolare, prevedono:

- il rispetto dei valori di integrità etica, delle leggi e delle *best practice* di mercato;
- l'individuazione e l'eliminazione delle situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali;
- il rispetto dell'obbligo di riservatezza sulle informazioni confidenziali e privilegiate;
- la preminenza dell'interesse della clientela.

Nel seguito vengono illustrati in dettaglio i più rilevanti principi sopra sintetizzati, il cui rispetto è il presupposto per evitare responsabilità legali dei singoli soggetti e per garantire alla Società il mantenimento dell'attuale elevato *standing* e reputazione sul mercato.

29. CODICE ETICO

Nell'attività sociale, comportamenti non etici sono di grave pregiudizio per il rapporto di fiducia tra la Società ed i suoi *stakeholders*.

Al fine di esplicitare e rendere vincolanti i valori di correttezza, onestà ed impegno professionale che devono ispirare l'attività del personale della Allianz SpA e del suo gruppo, a tutti i livelli, il Consiglio di Amministrazione ha emanato il Codice etico riportato nell'Allegato "B", a cui devono attenersi tutti gli esponenti e dipendenti del gruppo Allianz SpA.

30. CONFLITTI DI INTERESSE ED OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

In conformità alla legge, il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle competenti funzioni aziendali e anche con l'ausilio dei Comitati consultivi, vigila per l'individuazione delle situazioni di conflitti di interessi, anche solo potenziali.

Nei casi di conflitto di interessi si applicano le disposizioni di legge.

Al fine di individuare e risolvere le eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato una specifica procedura (riportata nell'Allegato "C") che richiede che le operazioni del gruppo Allianz SpA con "parti correlate", di carattere non ordinario, siano sottoposte al Consiglio di Amministrazione.

Per parti correlate si intendono quelle così definite dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. A titolo esemplificativo, tra esse sono ricompresi i soggetti appartenenti al medesimo gruppo (quali: società controllanti, controllate e collegate, dirigenti con responsabilità strategiche, amministratori e familiari, eccetera).

Le operazioni con parti correlate - così come sopra definite - vengono effettuate nel rispetto di criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

Nelle operazioni con parti correlate gli amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, nell'operazione:

- a) informano tempestivamente ed in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo;
- b) non partecipano alla discussione e si astengono dalla votazione, allontanandosi dalla riunione se ritenuto opportuno dal Presidente della stessa.

Ove la natura, il valore o le altre caratteristiche dell'operazione lo rendano opportuno, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi dell'assistenza di esperti indipendenti.

31. RISERVATEZZA SULLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI E PRIVILEGIATE

Il Consiglio di Amministrazione Allianz SpA ha emanato specifiche disposizioni di riservatezza destinate agli amministratori, ai sindaci, all'alta direzione ed ai dipendenti o collaboratori che possono disporre di:

- informazioni aventi carattere confidenziale oppure
- informazioni privilegiate, cioè informazioni - non rese pubbliche e che riguardano uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari - che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi (informazioni cosiddette *price sensitive*).

Tali disposizioni vietano ai soggetti di cui sopra la comunicazione ad altri soggetti delle citate informazioni se non nell'ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni (*distribution prohibition*).

La Funzione Compliance Allianz SpA tiene evidenza dei nominativi dei soggetti che hanno accesso alle informazioni privilegiate di cui sopra.

Si allega - quale parte integrante del presente documento - il testo delle citate "Regole di comportamento dei componenti gli organi sociali e dei dipendenti del gruppo Allianz SpA che operano in settori di particolare delicatezza", approvate dal Consiglio di Amministrazione (Allegato "D").

32. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER DETERMINATI SETTORI

Il Consiglio di Amministrazione ha emanato disposizioni vincolanti in materia di operazioni personali su strumenti finanziari e di rapporti con i terzi per i soggetti di cui al primo comma dell'art. 31, riportate nell'Allegato "D".

Al fine di tutelare la fiducia della clientela e rispettare gli obblighi di legge, è vietato ai soggetti di cui sopra l'utilizzo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di informazioni confidenziali o privilegiate per raccomandare a terzi operazioni (*recommendation prohibition*) oppure per finalità estranee all'attività professionale.

In particolare, sono vietate operazioni personali sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono (*trading prohibition*).

Sono altresì vietate operazioni personali su strumenti finanziari di emittenti che la Funzione Compliance Allianz SpA segnala con riferimento alla normativa *insider trading*.

Allo scopo di prevenire ipotesi di utilizzo improprio di informazioni privilegiate e di conseguente pregiudizio per la Società e per gli stessi soggetti, ai soggetti di cui sopra si applicano i *blocking period* di cui all'art. 24.

33. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LE OPERAZIONI IN PRODOTTI DERIVATI

Nel rispetto delle normative vigenti in materia, il Consiglio di Amministrazione emana disposizioni operative per la gestione di strumenti finanziari derivati, in coerenza con l'indirizzo strategico che l'operatività in detti strumenti deve essere ispirata al perseguimento degli obiettivi di contenimento del rischio nonché di raggiungimento di prefissati obiettivi di investimento.

Il Consiglio di Amministrazione fissa in particolare limiti generali di utilizzo degli strumenti finanziari derivati, in coerenza con le esigenze di salvaguardia patrimoniale della Società e con le disposizioni regolamentari applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione procede agli aggiornamenti delle citate regole, esaminate le proposte dei competenti Comitati consultivi.

34. ANTIRICICLAGGIO ED ANTITERRORISMO

Nel rispetto delle normative vigenti in materia ed in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, Allianz SpA vigila ai fini della prevenzione del reato di riciclaggio di denaro (L. 197/1991).

I dipendenti e collaboratori del gruppo Allianz SpA adottano comportamenti coerenti con quanto sopra. Essi fruiscono - attraverso l'Intranet aziendale - di procedimenti di autoapprendimento in materia di antiriciclaggio.

Nell'ambito del gruppo di appartenenza, Allianz SpA vigila anche sull'individuazione degli eventuali rapporti di affari posti in essere da nominativi segnalati come coinvolti nelle attività terroristiche internazionali, sulla base degli elenchi resi pubblici dalle competenti Autorità nazionali ed internazionali.

35. SICUREZZA E DATA PRIVACY

Nel rispetto delle normative vigenti in materia ed in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, Allianz SpA si adopera per il più scrupoloso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (L. 626/1994) e di tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

Al fine dell'osservanza delle normative citate da parte dei dipendenti e collaboratori del gruppo Allianz SpA, specifici codici e manuali operativi sono a disposizione di essi, unitamente alla fruizione - attraverso l'Intranet aziendale - di procedimenti di autoapprendimento.

36. ANTITRUST

Al fine del più scrupoloso rispetto della normativa vigente in tema di libera concorrenza (L. 287/1990), Allianz SpA pone a disposizione dei dipendenti e collaboratori del gruppo

specifici codici e manuali operativi, oltre a procedimenti di autoapprendimento fruibili sull'Intranet aziendale.

AGGIORNAMENTI

37. AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE CODICE

L'Amministratore Delegato è incaricato dal Consiglio di Amministrazione di aggiornare il presente Codice di *corporate governance* Allianz SpA ed i relativi Allegati così come reso opportuno dall'evoluzione dell'operatività del gruppo Allianz SpA e/o dall'esperienza via via maturata nelle materie oggetto delle regole del Codice e/o dall'evoluzione normativa, il tutto nel rispetto delle finalità indicate in Premessa.

Gli aggiornamenti saranno sottoposti al Comitato consultivo per la *corporate governance* - e, ove opportuno, ad altri Comitati consultivi competenti per materia - ed al Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso Amministratore Delegato è incaricato di dare esecuzione al Codice di *corporate governance*, provvedendo a tutto quanto necessario, utile o opportuno allo scopo.

ALLEGATI AL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE ALLIANZ SPA

- A. Regole e procedura *Internal dealing* (*)
- B. Codice etico
- C. Regole per le operazioni con "Parti correlate"
- D. Regole di comportamento dei componenti gli organi sociali e dei dipendenti del gruppo Allianz SpA che operano in settori di particolare delicatezza

(*) L'allegato A - Regole e procedura *Internal dealing* contiene disposizioni riferite originariamente alla fattispecie di società quotata ed oggi valide solo per le parti applicabili.

ALLEGATO "A"

AL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE ALLIANZ SPA

(28 aprile 2006)

REGOLE E PROCEDURA INTERNAL DEALING

Fonti normative

La disciplina degli obblighi informativi e delle limitazioni inerenti alcune tipologie di operazioni aventi ad oggetto azioni di emittenti quotati, o strumenti finanziari collegati, poste in essere da soggetti rilevanti dell'emittente quotato e dalle persone a questi legate, come nel seguito definite, risulta contenuta, al momento dell'edizione del presente documento, nelle seguenti disposizioni normative, come innovate a seguito del recepimento nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria in materia di *Market Abuse* (L. n. 62/2005):

- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");
- Regolamento Consob di applicazione del TUF, adottato dalla Commissione con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;
- Comunicazione Consob n. DEM/6027054 del 28 marzo 2006, avente ad oggetto "Informazione al pubblico su eventi e circostanze rilevanti e adempimenti per la prevenzione degli abusi di mercato - Raccomandazioni e chiarimenti".

Nell'ambito della normativa di cui sopra, assume rilievo la definizione di informazione privilegiata per la quale *"si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari"* ("Informazione privilegiata").

Le disposizioni di cui sopra consentono agli emittenti quotati di dotarsi di propri codici di comportamento atti a disciplinare aspetti attinenti all'attività di *Internal dealing*, regolati o meno dalla legge e dalle normative Consob.

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di Allianz SpA, società emittente quotata, ha emanato nel tempo, nella forma di autodisciplina, specifiche regole di comportamento in merito al trattamento informativo da riservare alle operazioni personali effettuate - sulle azioni della Società e connessi strumenti finanziari - da individuati esponenti, dipendenti e collaboratori della Società e del Gruppo ("Internal Dealing").

Il presente documento - denominato "Regole e Procedura Internal Dealing" (nel seguito la "Procedura") - costituisce l'aggiornamento della disciplina Internal dealing, in coerenza con l'evoluzione della normativa in Europa ed in Italia e, su base

volontaria, con le migliori *best practice* internazionali e con i principi che ispirano le Group Policy del gruppo facente capo ad Allianz SE, società controllante di Allianz SpA.

La finalità della presente Procedura è quella di prevenire violazioni delle normative applicabili ed assicurare elevati *standard* di trasparenza e di informativa al mercato sui comportamenti individuali rilevanti aventi ad oggetto i titoli quotati di Allianz SpA o strumenti finanziari collegati.

In coerenza con l'obiettivo che la Procedura si prefigge di prevenire ipotesi di pregiudizio per la Società e per gli stessi soggetti a cui la Procedura si indirizza, quest'ultima contiene talune disposizioni innovative o più stringenti rispetto a quelle di legge e regolamentari.

1. Soggetto preposto

Nell'ambito della Procedura, il Responsabile della Funzione Compliance Allianz SpA viene individuato come il soggetto preposto alla ricezione ed alla diffusione al pubblico ovvero - ove richiesto - alla trasmissione delle comunicazioni previste dalla Procedura stessa (il "Soggetto preposto").

Nello svolgimento del proprio compito il Soggetto preposto potrà avvalersi di propri collaboratori.

2. Soggetti rilevanti e Soci rilevanti

Soggetti rilevanti

La Procedura si applica ai seguenti soggetti, i quali - in ragione del loro possibile accesso ad Informazioni privilegiate e dei loro poteri decisionali - vengono definiti soggetti rilevanti (i "Soggetti rilevanti"):

- a) i componenti gli organi sociali (Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale) di Allianz SpA;
- b) i componenti dell'Alta Direzione di Allianz SpA, cioè, i Direttori generali e i vice Direttori generali di Allianz SpA;

La presente Procedura si applica inoltre alle persone strettamente legate ai Soggetti rilevanti, (le "Persone strettamente legate"), cioè:

- i. il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti rilevanti;
- ii. le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto rilevante o una delle persone indicate sub i. sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- iii. le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto rilevante o da una delle persone indicate sub i.;
- iv. le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate sub i.;
- v. i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto rilevante o di una delle persone indicate sub i..

I Soggetti rilevanti rendono nota alle Persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi oggetto della presente Procedura.

Il Soggetto preposto, nel rispetto delle disposizioni normative in materia, iscrive i Soggetti rilevanti nel Registro delle persone che hanno accesso su base regolare ad informazioni privilegiate, dando loro informativa delle iscrizioni di loro pertinenza e delle disposizioni di legge applicabili.

Soci rilevanti

La presente Procedura, ove applicabile, vale anche per i soggetti che detengano almeno il 10% del capitale sociale di Allianz SpA, inclusi i soggetti controllanti (i "Soci rilevanti").

3. Definizione delle operazioni dei Soggetti e Soci rilevanti oggetto di comunicazione alla Consob ed alla Società

I Soggetti rilevanti comunicano alla Consob ed alla Società, ed i Soci rilevanti comunicano alla Consob, nei termini e con le modalità sotto precisate, quanto segue:

- le operazioni da ciascuno di essi effettuate aventi ad oggetto azioni emesse da Allianz SpA;
- le operazioni da ciascuno di essi effettuate aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche non quotati, collegati alle azioni emesse da Allianz SpA, per tali intendendosi:
 - a. gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni Allianz SpA;
 - b. gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni Allianz SpA o scambiabili con esse;
 - c. gli strumenti finanziari derivati sulle azioni Allianz SpA, come definiti dall'art. 1 comma 3 del TUF;
 - d. gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni Allianz SpA;

Le operazioni effettuate dalle Persone strettamente legate a Soggetti rilevanti, sono comunicate da parte di questi ultimi.

Ai fini di quanto sopra:

- i. non si tiene conto delle transazioni che non hanno corrispettivo economico (quali le donazioni e le eredità);
- ii. non si tiene conto delle assegnazioni a titolo gratuito di azioni o di diritti di acquisto o di sottoscrizione e l'esercizio di tali diritti quando derivino da piani di remunerazione previsti dall'art. 114 bis del TUF;
- iii. non si tiene conto delle operazioni di prestito titoli in cui il Soggetto o Socio rilevante assuma la posizione di prestatore, nonché della costituzione di diritti di pegno o di usufrutto;
- iv. non si tiene conto delle operazioni compiute fra ciascun Soggetto rilevante e le Persone ad esso strettamente legate;
- v. si tiene conto delle permutate, considerando come prezzo della transazione il valore stimato degli strumenti finanziari oggetto della permuta;
- vi. si tiene conto delle vendite di azioni rivenienti dalle assegnazioni o dall'esercizio dei diritti sub ii.;

- vii. si tiene conto delle operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, quando non derivino da un'istruzione del cliente; in tal caso gli obblighi di comunicazione stabiliti dalla presente Procedura decorrono dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione da parte dell'intermediario delle operazioni effettuate.

Per gli strumenti finanziari derivati o i *covered warrant*, il controvalore nozionale è calcolato come il prodotto tra il numero di azioni controllate dallo strumento e il prezzo ufficiale dell'attività sottostante, rilevato il giorno di conclusione delle operazioni.

4. Soglie quantitative delle operazioni oggetto di comunicazione alla Consob ed alla Società

In considerazione anche delle finalità richiamate in Premessa, i Soggetti rilevanti comunicano al Soggetto preposto le singole operazioni, come sopra definite, qualunque sia il loro ammontare.

Le informazioni di cui sopra devono pervenire al Soggetto preposto con tempestività e comunque entro il terzo giorno di mercato aperto successivo al giorno di effettuazione delle operazioni oggetto di segnalazione.

Il Soggetto preposto provvede, per conto dei Soggetti rilevanti, alla comunicazione alla Consob delle informazioni ricevute nel caso esse siano riferite ad operazioni che risultino, singolarmente o tra loro cumulate in ciascun anno solare, di importo pari o superiore alla soglia di € 5.000,00. Tale informativa viene fornita con tempestività nel rispetto delle normative applicabili.

Qualora il Soggetto rilevante voglia procedere direttamente alla comunicazione a Consob, dovrà farlo entro il quinto giorno di mercato aperto successivo al giorno di effettuazione delle operazioni oggetto di segnalazione.

Il Soggetto preposto inoltre rende pubbliche al mercato, nei termini e con le modalità fissate da Consob, le informazioni ricevute dai Soggetti rilevanti riferite ad operazioni che risultino, singolarmente o tra loro cumulate in ciascun anno solare, di importo pari o superiore alla soglia di € 5.000,00. Tale informativa viene fornita con tempestività e comunque entro il giorno di mercato aperto successivo al ricevimento dell'informazione del superamento della citata soglia.

I Soci rilevanti comunicano - direttamente o, previ accordi, tramite il Soggetto preposto - alla Consob e rendono pubbliche al mercato, nei termini e con le modalità fissate da Consob, le informazioni riferite ad operazioni che risultino, singolarmente o tra loro cumulate in ciascun anno solare, di importo pari o superiore alla soglia di € 5.000,00. Tale informativa viene fornita entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

5. Informazione sul sito web di Allianz SpA delle operazioni dei Soggetti e Soci rilevanti oggetto di comunicazione alla Consob ed alla Società

Al fine di assicurare elevati *standard* di trasparenza e di informativa al mercato come richiamato in Premessa, il Soggetto preposto provvede a rendere tempestivamente pubbliche sul sito *web* della Società le informazioni ricevute dai Soggetti e Soci rilevanti e rese pubbliche.

Sul sito *web* di Allianz SpA è altresì reperibile il riepilogo annuale delle operazioni effettuate dai Soggetti rilevanti e dalle Persone ad essi strettamente legate.

6. Operazioni dei dipendenti highly sensitive areas: comunicazioni alla Società ed al mercato

Il Codice di Corporate governance Allianz SpA definisce "dipendenti *highly sensitive areas*" i dipendenti e collaboratori della Allianz SpA e delle sue controllate operanti in aree in cui possono avere accesso, in virtù dell'incarico ricoperto nella società di appartenenza, a Informazioni privilegiate (i "Dipendenti HSA").

I Dipendenti HSA sono individuati dal Soggetto preposto su indicazione dei Responsabili delle *highly sensitive areas* cui gli stessi Dipendenti HSA appartengono.

Il regime prescritto per i Dipendenti HSA dalle presenti Regole e procedura Internal Dealing si applica anche ai rappresentanti legali ed agli amministratori esecutivi delle controllate della Allianz SpA.

Il Soggetto preposto, nel rispetto delle disposizioni normative in materia, iscrive i Dipendenti HSA nel Registro delle persone che hanno accesso su base regolare a Informazioni privilegiate, dando loro informativa delle iscrizioni di loro pertinenza e delle disposizioni di legge applicabili.

In coerenza con le finalità richiamate in premessa, si richiede che i Dipendenti HSA comunichino al Soggetto preposto le operazioni, come sopra definite al precedente art. 3, che risultino, singolarmente o tra loro cumulate in ciascun anno solare, di importo pari o superiore alla soglia di € 25.000,00.

Le informazioni di cui sopra devono pervenire al Soggetto preposto con tempestività e comunque entro il terzo giorno di mercato aperto successivo al giorno di effettuazione delle operazioni oggetto di segnalazione.

Il Soggetto preposto provvede alla comunicazione al mercato delle informazioni relative alle operazioni, singolarmente o tra loro cumulate in ciascun anno solare, di importo pari o superiore a € 50.000,00 entro il quinto giorno di mercato aperto successivo al giorno di effettuazione dell'operazione che ha determinato il superamento della citata soglia.

7. Comunicazione preventiva delle operazioni

In considerazione della finalità delle presenti regole di prevenire ipotesi di utilizzo improprio di informazioni privilegiate, e di conseguente pregiudizio per la Società e per il Gruppo nonché per gli stessi soggetti, viene richiesto ai Soggetti rilevanti ed ai Dipendenti HSA di comunicare in congruo anticipo al Soggetto preposto il loro intendimento di compiere operazioni, come sopra definite al precedente art. 3, su strumenti finanziari emessi da Allianz SpA e/o da Allianz SE e/o da controllate quotate di Allianz SE.

8. Comunicazioni alla Società, a Consob ed al mercato

Le informazioni alla Società sono fornite per iscritto al Soggetto preposto da parte di ciascun Soggetto rilevante e Dipendente HSA.

Le informazioni di cui sopra devono essere inviate al Soggetto preposto utilizzando di regola il seguente indirizzo di posta elettronica:

allianzspa.compliance@allianz.it

Qualora non sia possibile utilizzare la posta elettronica, le comunicazioni potranno pervenire, con preavviso telefonico (n. +39.02.7216.2287):

- via telefax:
al numero +39.02.7216.5011,
- oppure con consegna a mano al seguente indirizzo:
Allianz SpA
Compliance Department
Corso Italia 23
20122 Milano

Il Soggetto preposto provvede, per conto dei soggetti di cui sopra, alle prescritte comunicazioni a Consob ed al mercato.

Resta fermo che la responsabilità delle informazioni oggetto delle comunicazioni rimane esclusivamente a carico di ciascun Soggetto rilevante e Dipendente HSA.

9. Black period

Allo scopo di prevenire ipotesi di utilizzo improprio di Informazioni privilegiate e di conseguente pregiudizio per la Società e per il Gruppo nonché per gli stessi soggetti, ai Soggetti rilevanti ed ai Dipendenti HSA è fatto divieto di compiere operazioni su azioni Allianz SpA e strumenti finanziari collegati alle azioni nei seguenti periodi:

- 40 giorni precedenti le riunioni dei Consigli di Amministrazione di Allianz SpA che rendono pubblici i primi risultati di ogni esercizio;
- 15 giorni precedenti le riunioni dei Consigli di Amministrazione di Allianz SpA che approvano i progetti dei bilanci di esercizio nonché i risultati delle Relazioni semestrali e trimestrali.

Il Soggetto preposto comunica, in anticipo, le date di inizio e di fine dei suddetti *black period*.

I *black period* terminano con la diffusione sul mercato dei comunicati con i quali vengono rese pubbliche le informazioni sopra descritte.

Il divieto non si applica all'esercizio di diritti attribuiti nell'ambito di piani di *stock-option* o di *stock-grant* della Società, ferma restando la proibizione di operazioni sugli strumenti finanziari oggetto dei diritti medesimi durante i citati *black period*.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dai competenti organi amministrativi della Società.

10. Modalità delle comunicazioni al mercato

Le comunicazioni al mercato vengono effettuate secondo le modalità prescritte dalla stessa Borsa Italiana SpA nonché tramite il citato sito *web* della Società, in coerenza con le regole sopra riportate.

11. Obbligo di informazione e cooperazione

I Soggetti rilevanti ed i Dipendenti HSA, a richiesta della Società di appartenenza, d'intesa con il Soggetto preposto, sono tenuti a rilasciare una dichiarazione firmata nella quale attestano se abbiano effettuato o meno operazioni, presso qualunque banca o intermediario, in Italia e/o all'estero, su azioni Allianz SpA o strumenti finanziari collegati alle azioni, ritenuti rilevanti ai fini del rispetto delle normative vigenti (quali quella *insider trading*) e/o delle presenti regole e/o di eventuale utilizzo di Informazioni privilegiate.

12. Inosservanza delle regole di comportamento

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti sopra prescritti comporterà le responsabilità di cui alle vigenti normative. Per i soggetti che siano dipendenti della Allianz SpA o di sue controllate richiamati in premessa, l'inosservanza potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.

ALLEGATO "B"

AL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE ALLIANZ SPA

(approvato il 30 gennaio 2004 dal Consiglio di Amministrazione e successivamente modificato l'11 settembre 2005)

CODICE ETICO

Principi generali

La *mission* di Allianz SpA ed il suo gruppo (nel seguito: Allianz SpA), nell'ambito della sua attività principale di sviluppare e fornire servizi assicurativi e finanziari, è quella di lavorare insieme per generare benessere e sicurezza nel tempo, ricercando sempre l'eccellenza.

In coerenza con la predetta *mission*, Allianz SpA attribuisce la massima importanza allo sviluppo della fiducia e della soddisfazione che i propri clienti, collaboratori, azionisti, *stakeholders* in genere e la pubblica opinione ripongono in Allianz SpA, nelle sue *performances* e nella sua integrità.

I valori nei quali Allianz SpA si identifica e che persegue sono: dinamismo, cura, responsabilità e crescita.

Obiettivo ultimo di Allianz SpA è creare valore in modo stabile per tutti i soggetti portatori d'interesse nei suoi confronti (*stakeholders*), quali i propri clienti, dipendenti, agenti, promotori, azionisti, investitori, fornitori, la pubblica amministrazione e le *authority* che vigilano sul suo operato, le comunità locali e la società civile in genere. Nei propri comportamenti Allianz SpA s'ispira pertanto ai principi di responsabilità sociale aziendale, nelle tre dimensioni: economica, ambientale e sociale.

Allianz SpA promuove una cultura volta all'apprendimento continuo in cui segnalazioni e suggerimenti provenienti dagli *stakeholder* sono incoraggiati e tenuti in attenta considerazione.

In coerenza con quanto sopra, Allianz SpA si adopera per avere comportamenti conformi ai principi di legalità, lealtà e correttezza.

In particolare, Allianz SpA vieta ogni forma di discriminazione o vessazione sui luoghi di lavoro, né tollera alcuna forma di corruzione.

Tutti gli atti posti in essere da coloro che operano in nome e/o per conto di Allianz SpA devono rispettare le procedure aziendali e le disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Il presente "Codice Etico" (d'ora in avanti, il Codice) è rivolto ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti, agli agenti, ai promotori finanziari e ai consulenti di Allianz SpA (d'ora in avanti, i Destinatari). Il Codice definisce l'insieme dei principi alla cui

osservanza i Destinatari sono chiamati, anche nel loro relazionarsi con altri portatori d'interesse nei confronti di Allianz SpA.

Il Codice è coerente con le vigenti normative nonché con il *Code of Conduct for Business Ethics and Compliance* del gruppo di appartenenza Allianz. Esso, in particolare, si ispira ai principi di sostenibilità e responsabilità sociale della *UN Global Compact Initiative*, cui il gruppo Allianz aderisce.

I Destinatari sono tenuti a tutelare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l'immagine di Allianz SpA e a preservare l'integrità del patrimonio aziendale.

La diffusione del Codice e delle procedure aziendali ai Destinatari è assicurata attraverso strumenti di comunicazione adeguati.

In particolare, il Comitato Codice Etico - di cui all'art. 14 - assicura che al Codice sia data efficace attuazione mediante la promozione continua delle più opportune iniziative di comunicazione, formazione e supporto consultivo, all'indirizzo del personale e delle altre parti interessate.

Il Codice è disponibile al pubblico sul sito internet di Allianz SpA. Qualora se ne presenti la necessità, i Destinatari sono comunque invitati a richiamare i principi contenuti nel Codice nei loro rapporti con gli altri *stakeholders*.

1. Risorse umane

Principi generali

Allianz SpA attribuisce la massima importanza a quanti prestano la loro attività lavorativa in ambito aziendale. Attraverso le proprie risorse umane, infatti, Allianz SpA è in grado di sviluppare e garantire prodotti e servizi e di creare valore. Al di là degli standard e dei principi stabiliti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dall'ILO (*International Labour Organization*), cui Allianz SpA espressamente dichiara di aderire, nonché di quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di diritto del lavoro, è interesse primario di Allianz SpA favorire lo sviluppo del potenziale di ciascuna risorsa e la sua crescita professionale attraverso:

- il rispetto, anche in sede di selezione, della personalità e della dignità di ciascun individuo, evitando la creazione di situazioni in cui le persone si possano trovare in condizione di disagio;
- il divieto e la prevenzione di discriminazioni e abusi di ogni tipo, in base ad esempio a razza, credo religioso, appartenenza politica e sindacale, lingua, sesso, orientamento sessuale, età ed handicap;
- una formazione adeguata alla posizione di ciascuno;
- la definizione di ruoli, responsabilità, deleghe e disponibilità di informazioni tali da consentire a ciascuno di assumere le decisioni che gli competono nell'interesse della Società;
- un esercizio prudente, equilibrato ed obiettivo, da parte dei responsabili di specifiche attività o unità organizzative, dei poteri connessi alla delega ricevuta;
- la valorizzazione dello spirito innovativo, nel rispetto dei limiti delle responsabilità di ciascuno;
- una comunicazione interna chiara, precisa e veritiera sulle politiche e le strategie dell'azienda;
- un uso corretto e riservato dei dati personali;
- luoghi di lavoro adeguati alla sicurezza e alla salute di chi li utilizza.

Allianz SpA ritiene inoltre che la realizzazione di un ambiente di lavoro rispondente a questi principi richieda il coinvolgimento attivo di ciascuna risorsa.

In particolare, nei rapporti con i colleghi, ogni risorsa deve comportarsi in base a principi di civile convivenza e in spirito di piena collaborazione.

Devono altresì essere evitate situazioni e decisioni che possano comportare conflitti di interesse reali o apparenti con Allianz SpA. Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi deve essere tempestivamente comunicata al superiore gerarchico.

Rapporti gerarchici all'interno delle aziende

I rapporti tra i livelli di responsabilità, connessi alle differenti posizioni gerarchiche esistenti nelle aziende del gruppo Allianz SpA, devono svolgersi con lealtà e correttezza, nel rispetto del segreto d'ufficio.

Tutti i responsabili di specifiche attività e delle Unità Organizzative devono esercitare i poteri connessi alla delega ricevuta con obiettività e prudente equilibrio, rispettando la dignità della persona dei propri collaboratori dei quali devono curare adeguatamente la crescita professionale.

Tutti i componenti delle Unità Organizzative o di specifici gruppi di lavoro, a loro volta, devono prestare la massima collaborazione ai responsabili delle une e degli altri, osservando le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite da questi ultimi e, in generale, dalle imprese, cosicché si renda possibile una valutazione corretta ed equa del relativo operato.

Qualsiasi dipendente del gruppo Allianz SpA che venga a conoscenza di comportamenti contrastanti con tali principi, è tenuto a darne tempestiva notizia al Comitato Codice Etico o al proprio superiore gerarchico, il quale informa tempestivamente la Funzione Compliance Allianz SpA, al fine degli adempimenti di cui al successivo art. 14.

Il Comitato Codice Etico di cui all'art. 14 può emanare, ove del caso, specifiche disposizioni procedurali in materia.

Rapporti di lavoro e di natura economica con terzi

Le società del gruppo Allianz SpA si attendono dai propri dipendenti, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, comportamenti eticamente ineccepibili, oltre che legalmente e professionalmente corretti, atti a rinsaldare la fiducia reciproca ed a consolidare l'immagine delle stesse anche all'interno dell'intero gruppo Allianz SpA.

Si richiede, pertanto, ai dipendenti:

- di operare con onestà ed integrità nei rapporti intercorrenti fra loro, con le società del gruppo Allianz SpA, con le società del gruppo Allianz SE, con gli azionisti di esse, con le società concorrenti, con i clienti e, in genere, con i terzi, siano essi Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati;
- di osservare le disposizioni legali proprie di ciascuno degli ordinamenti in cui operano le società dell'intero gruppo Allianz SE;
- di evitare conflitti di interesse con la società di appartenenza e con le altre del gruppo e, comunque, comportamenti determinanti pubblicità negativa per le stesse.

E' principio legale che *"il prestatore di lavoro dipendente non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio"* (art. 2105 c.c.).

L'obbligo di fedeltà, nel quale si riassumono i citati doveri, comporta per ogni dipendente:

- il divieto di assumere occupazioni con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi, senza la preventiva autorizzazione dell'impresa di appartenenza;
- il divieto di svolgere attività comunque contrarie agli interessi dell'impresa o incompatibili con i doveri dell'ufficio, all'assolvimento dei quali ultimi il lavoratore deve destinare le proprie energie lavorative nei termini e con le modalità dedotte nel contratto di lavoro.

Pertanto, l'eventuale assunzione di incarichi e/o responsabilità (comprese, in via esemplificativa, l'attività consulenziale o la cooptazione nei consigli di amministrazione) in imprese non facenti parte del gruppo Allianz SpA richiede, necessariamente, preventiva e specifica approvazione della società di appartenenza.

Nei casi opportuni, la società informa tempestivamente la Funzione Compliance Allianz SpA, al fine degli adempimenti di cui al successivo art. 14.

Analoga informativa deve essere tempestivamente data, ad opera del Destinatario interessato, dell'acquisizione - da parte dello stesso o di componenti il relativo nucleo familiare - di qualificate partecipazioni di capitale in società concorrenti del gruppo Allianz SpA o di partecipazioni che potrebbero, comunque, determinare conflitti di interesse o risultare pregiudizievoli per il gruppo.

Nel caso un Destinatario riceva compensi o altri benefit per apparizioni pubbliche, lezioni o pubblicazioni correlate alla propria attività lavorativa presso Allianz SpA, egli richiede, obbligatoriamente, la preventiva e specifica approvazione da parte della società di appartenenza.

Nei casi opportuni, la società informa tempestivamente la Funzione Compliance Allianz SpA, al fine degli adempimenti di cui al successivo art. 14.

Al fine di evitare pregiudizi ai clienti ed al proprio gruppo, anche in termini di immagine, Allianz SpA è favorevole a che i Destinatari non accettino da clienti o soggetti a loro collegati o comunque da *business partners*, omaggi o utilità in genere. E' cura dei Destinatari stessi di comunicare ai clienti, in tempi e con modalità opportune, tale indirizzo della Allianz SpA.

Nei casi in cui si rendano necessarie eccezioni, è fatto comunque divieto ai Destinatari di accettare omaggi o utilità che, in ragione della natura o del valore, possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi della clientela o del gruppo Allianz SpA. Gli omaggi o le utilità ricevute, aventi caratteristiche in contrasto con i principi di cui sopra, saranno devolute a fini di beneficenza o utilità sociale, anche attraverso le Fondazioni del gruppo Allianz SpA. Nei casi critici, il Destinatario deve darne tempestiva notizia alla società di appartenenza.

Nei casi opportuni, la società informa tempestivamente la Funzione Compliance Allianz SpA, al fine degli adempimenti di cui al successivo art. 14.

Il Comitato Codice Etico di cui all'art. 14 può emanare, ove del caso, specifiche disposizioni procedurali in materia.

Protezione del patrimonio delle società

Il patrimonio delle società del gruppo è costituito da beni fisici e da beni immateriali, rappresentati, questi ultimi, dal frutto del lavoro dell'insieme dei dipendenti, da informazioni strutturali e commerciali di importanza strategica e da una rilevante quantità di dati riservati, affidati ai dipendenti per lo svolgimento del loro lavoro.

La protezione di tutti questi beni è essenziale per la vita e per la prosperità delle imprese. La perdita, la sottrazione o l'uso improprio di tali beni potrebbe, infatti, creare grave pregiudizio agli interessi delle stesse.

Ogni dipendente ha, pertanto, la responsabilità della conservazione e della protezione dei beni e degli strumenti che gli sono personalmente affidati per il lavoro e deve contribuire a garantire la salvaguardia dell'intero patrimonio aziendale. A tal fine egli deve il massimo rispetto alle procedure operative e di sicurezza stabilite dalle imprese del gruppo.

In ogni caso, i documenti afferenti l'attività delle imprese, gli strumenti di lavoro ed ogni altro bene, fisico o immateriale, di proprietà delle stesse devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali delle società del gruppo e con le modalità da esse fissate. Non possono essere usati dal dipendente per scopi personali né essere da lui trasferiti o messi a disposizione, anche temporanea, di terzi.

2. Clienti

In coerenza con la primaria importanza attribuita da Allianz SpA alla tutela degli interessi dei propri clienti, Allianz SpA si adopera per evitare l'insorgenza di casi di conflitti di interesse, anche potenziali, che possano ingenerare dubbi sulla sua onorabilità e professionalità. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, eventuali situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, vengono comunicate alla clientela.

Allianz SpA persegue l'obiettivo di soddisfare i propri clienti fornendo loro prodotti e servizi di qualità a condizioni e prezzi congrui, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili nei mercati in cui opera.

Più nello specifico, gli elevati standard di prestazione vengono assicurati anche attraverso la certificazione esterna della qualità dei processi e opportuni accordi con le associazioni di consumatori; Allianz SpA riserva inoltre una particolare attenzione alle norme in materia di tutela del consumatore, informativa relativa ai prodotti e servizi e pubblicità degli stessi.

Allianz SpA s'impegna infine affinché la cortesia, l'attenzione, la correttezza e la chiarezza di comunicazione siano elementi distintivi nei rapporti con i clienti.

Allianz SpA tratta i reclami di qualunque cliente o ex cliente nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, con tempestività e correttezza.

3. Rete distributiva

Gli agenti assicurativi e i promotori finanziari sono i principali attori coinvolti nella distribuzione di prodotti e servizi.

Allianz SpA seleziona gli agenti e i promotori ispirandosi a criteri di professionalità, integrità, trasparenza ed imparzialità; integra la loro preparazione e quella delle loro risorse di vendita, organizzando anche momenti di incontro periodici per meglio assicurare un flusso informativo adeguato verso la rete distributiva.

Attraverso i propri comportamenti, gli agenti e i promotori sono tenuti a:

- tutelare la rispettabilità e l'immagine di Allianz SpA;
- preservare l'integrità del patrimonio di Allianz SpA;
- soddisfare i clienti garantendo gli standard qualitativi previsti;
- ispirarsi sempre a principi di vendita leale e responsabile.

Allianz SpA raccomanda in ogni caso agli agenti e ai promotori di ispirarsi ai principi del Codice anche nelle loro relazioni con i loro propri *stakeholders* (ad esempio, dipendenti e fornitori).

4. Fornitori

Nelle sue politiche di acquisto, Allianz SpA ha l'obiettivo di approvvigionarsi di prodotti, materiali, opere e servizi alle condizioni più vantaggiose in termini di rapporto qualità/prezzo.

Tale obiettivo deve tuttavia coniugarsi con la necessità di porre in essere relazioni con fornitori che assicurino modalità operative compatibili con il rispetto sia dei diritti dell'uomo e dei lavoratori che dell'ambiente.

A tal fine Allianz SpA richiede espressamente che i fornitori si astengano, a titolo esemplificativo, dall'utilizzare lavoro infantile o minorile e da discriminazioni, abusi o coercizioni a danno dei lavoratori, e che rispettino la normativa ambientale, adottando altresì politiche aziendali di contenimento dei consumi di materie prime, di riduzione dei rifiuti e delle emissioni nocive e in generale di limitazione dell'impatto ambientale delle produzioni.

Allianz SpA, pur propendendo per la creazione di rapporti stabili e di *partnership*, sottopone periodicamente a revisione il proprio albo fornitori allo scopo di razionalizzarlo e aumentare economicità ed efficienza. Non deve quindi essere preclusa ad alcun potenziale fornitore, in possesso dei necessari requisiti, la possibilità di competere per offrire i propri prodotti/servizi.

Per tutte le forniture, anche per i contratti d'opera e di consulenza, devono essere ragionevolmente ed adeguatamente formalizzate e documentate le motivazioni della scelta e le considerazioni sul prezzo applicato, secondo quanto stabilito dalle procedure aziendali.

Gli incaricati degli acquisti non devono accettare alcun regalo o altra utilità che possa creare imbarazzo, condizionare le loro scelte o far sorgere il dubbio che la loro condotta non sia trasparente o imparziale; sono ammesse gratuità di modico valore nell'ambito degli usi e nel rispetto delle disposizioni aziendali.

Si applica l'art. 1 precedente.

5. Servizi forniti a Enti pubblici

Allianz SpA si attiene alle procedure di affidamento di appalti da parte di enti pubblici, stabilite nelle norme e nei regolamenti applicabili. La formulazione di offerte, nell'ambito delle procedure di affidamento, e la connessa valutazione degli oneri e degli investimenti, deve essere effettuata in coerenza con le strategie, i piani e le procedure aziendali.

6. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i terzi

Nel rispetto delle leggi applicabili, Allianz SpA vieta ogni forma di corruzione. In coerenza con tale principio, le seguenti disposizioni mirano a prevenire il verificarsi di fatti che possano essere interpretati come casi di corruzione.

Pubblica Amministrazione

Nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli e funzioni nonché con uno spirito di massima collaborazione, Allianz SpA intrattiene relazioni con amministrazioni dello Stato, autorità garanti e di vigilanza, enti pubblici, enti e amministrazioni locali, organizzazioni di diritto pubblico, concessionari di lavori pubblici o di pubblici servizi e soggetti privati ai quali si applica la disciplina pubblicistica.

In particolare, i rapporti con le autorità garanti e di vigilanza, data la specifica rilevanza delle stesse per l'attività sociale di Allianz SpA e per la disciplina dei mercati in cui Allianz SpA opera, devono essere improntati a criteri di trasparenza e professionalità, al riconoscimento dei rispettivi ruoli e strutture organizzative, anche ai fini di un positivo confronto volto al rispetto sostanziale della regolamentazione applicabile.

Allianz SpA proibisce di offrire, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altre utilità a pubblici funzionari o a incaricati di pubblico servizio al fine di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri (sia affinché agiscano in un dato senso sia affinché omettano di agire).

A tale riguardo, Allianz SpA pone in essere le misure atte a prevenire comportamenti, da parte di chi agisce in nome e/o per conto di Allianz SpA, che possano in qualsiasi forma configurare corruzione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Non sono consentiti omaggi e atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governo, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti, a meno che non siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio.

Nei casi critici, il Destinatario deve darne tempestiva notizia alla società di appartenenza.

Nei casi opportuni, la società informa tempestivamente la Funzione Compliance Allianz SpA, al fine degli adempimenti di cui al successivo art. 14.

Il Comitato Codice Etico di cui all'art. 14 può emanare, ove del caso, specifiche disposizioni procedurali in materia.

Rapporti con i terzi

L'offerta di doni o di prestazioni gratuite a terzi soggetti privati, nel corso del rapporto di lavoro, deve essere considerata e valutata con la massima prudenza. Se rientranti nella consuetudine delle relazioni interpersonali, gli uni e le altre devono restare entro limiti ragionevoli ed avere valore simbolico.

Anche nei Paesi dove è costume offrire regali a clienti o ad altri soggetti, in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge. Non devono, comunque, poter essere interpretati come richiesta di favori in contropartita.

Nei casi critici, il Destinatario deve darne tempestiva notizia alla società di appartenenza.

Nei casi opportuni, la società informa tempestivamente la Funzione Compliance Allianz SpA, al fine degli adempimenti di cui al successivo art. 14.

Il Comitato Codice Etico di cui all'art. 14 può emanare, ove del caso, specifiche disposizioni procedurali in materia.

Nel corso del rapporto di lavoro nessun dipendente, né direttamente né attraverso membri della propria famiglia, può richiedere o accettare denaro, altri doni e

prestazioni di favore - tanto per sé che per terzi - se ciò può influenzare o, comunque, far credere di influenzare la propria decisione di lavoro. In ogni caso, doni e prestazioni di favore non devono eccedere i limiti della consuetudine e devono essere di valore simbolico.

Si applica l'art. 1 precedente.

Nei casi critici, il Destinatario deve darne tempestiva notizia alla società di appartenenza.

Nei casi opportuni, la società informa tempestivamente la Funzione Compliance Allianz SpA, al fine degli adempimenti di cui al successivo art. 14.

Contributi a fini politici o assistenziali

Contributi e finanziamenti a fini politici e assistenziali devono rimanere nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal consiglio di amministrazione o dalle funzioni aziendali da questo all'uopo delegate.

7. Antiriciclaggio e antiterrorismo

Nel rispetto delle normative vigenti in materia, Allianz SpA si adopera ai fini della prevenzione del reato di riciclaggio di denaro (L. 197/1991), allo scopo di non essere coinvolta in alcuna attività illegale nei confronti dei propri clienti, delle controparti, delle reti di vendita, dei fornitori e dei propri dipendenti.

I dipendenti e collaboratori del gruppo Allianz SpA adottano comportamenti coerenti con quanto sopra. Essi fruiscono - attraverso l'Intranet aziendale - di procedimenti di autoapprendimento in materia di antiriciclaggio.

Nell'ambito del gruppo di appartenenza, Allianz SpA vigila anche sull'individuazione degli eventuali rapporti di affari posti in essere da nominativi segnalati come coinvolti nelle attività terroristiche internazionali, sulla base degli elenchi resi pubblici dalle competenti Autorità nazionali ed internazionali.

8. Azionisti e comunità finanziaria

La comunicazione, all'interno ed all'esterno delle aziende, deve essere chiara, precisa e veritiera, onde evitare la diffusione di notizie e informazioni erranee ovvero il determinarsi di situazioni comportanti responsabilità di qualsiasi natura e contenuto per le aziende.

La comunicazione di informazioni al pubblico, in particolare, deve essere gestita dalle Unità Organizzative espressamente preposte.

Allianz SpA mette a disposizione degli azionisti e della comunità finanziaria informazioni adeguate, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del *Codice di corporate governance Allianz SpA*, mediante un flusso di comunicazioni tempestivo, attraverso una pluralità di canali, quali il proprio sito web, incontri con analisti ed investitori, conferenze e comunicati stampa.

Se un Destinatario appare in pubblico o partecipa a pubbliche discussioni a titolo personale, deve dichiarare tale sua posizione al fine di evitare di essere considerato

come un rappresentante di Allianz SpA. Qualora, al contrario, intervenga in rappresentanza di Allianz SpA, egli deve essere a ciò autorizzato dalle competenti Funzioni di Allianz SpA.

Allianz SpA rispetta l'indipendenza professionale dei giornalisti e dei media, assumendo coerenti comportamenti.

9. Concorrenza e mercato

Nei rapporti con clienti e fornitori, Allianz SpA si impegna a rispettare le leggi comunitarie e nazionali che tutelano la concorrenza e a confrontarsi con i mercati esclusivamente sulla base della qualità dei propri prodotti e servizi.

Allianz SpA intende evitare che qualsiasi accordo o comportamento assunto in suo nome e/o per suo conto possa costituire un'illecita limitazione della concorrenza. I Destinatari devono agire di conseguenza, attenendosi alle prescrizioni e alle indicazioni contenute nel Manuale per la Normativa a Tutela della Concorrenza e del Mercato (*Antitrust Compliance Policy*) e consultando, in caso di dubbi, l'Unità Affari Legali di Gruppo.

Tale disposizione trova applicazione anche ad eventuali comportamenti configurabili in casi di evasione e frode fiscale sia in Italia che all'estero.

10. Gestione amministrativa e contabile

Allianz SpA si impegna a fornire dati finanziari completi, tempestivi, accurati, chiari ed affidabili. Tale impegno è assicurato da tutti coloro che hanno responsabilità di fornire informazioni contabili e finanziarie. Chi riveste incarichi nell'ambito dell'elaborazione di dati contabili e finanziari è impegnato a istituire e mantenere sistemi e procedure tali da garantire un adeguato presidio di controllo interno sui dati contabili e finanziari e sulle relative informazioni al pubblico.

Allianz SpA rispetta le leggi e le regolamentazioni applicabili relative alla stesura dei bilanci e ad ogni tipo di documentazione amministrativo-contabile obbligatoria.

La contabilità di Allianz SpA è impostata su principi contabili di generale accettazione; i bilanci annuali e la situazione semestrale di Allianz SpA, ove previsto dalla normativa applicabile, sono soggetti alla certificazione della società di revisione incaricata. Le informazioni e i dati societari forniti a terzi e le rilevazioni contabili dei fatti di gestione devono garantire trasparenza, accuratezza e completezza.

Tutte le funzioni aziendali sono tenute a prestare la massima collaborazione affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità aziendale.

Per ogni rilevazione contabile che riflette una transazione societaria deve essere conservata un'adeguata documentazione di supporto. Tale documentazione deve consentire di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione. La documentazione di supporto deve essere agevolmente reperibile ed archiviata secondo opportuni criteri che ne consentano una facile consultazione anche da parte di enti interni ed esterni abilitati al controllo.

Quanti venissero a conoscenza di omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano sono tenute a riferire i fatti al proprio superiore gerarchico o alla Revisione Interna di Gruppo.

11. Sistema di controllo interno

Allianz SpA è dotata di un sistema di controllo interno (dall'organizzazione al sistema di deleghe e poteri, dalla pianificazione al controllo del *budget*) adeguato ai vari settori in cui opera e si prefigge di sensibilizzare tutte le unità aziendali sulla necessità di tale sistema, premessa indispensabile per orientare l'impresa al raggiungimento degli obiettivi aziendali, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice di *corporate governance Allianz SpA*.

Ciascun Destinatario è responsabile, per la parte che gli compete, del sistema di controllo interno e della conformità della propria attività ai principi del Codice e ad ogni norma o procedura aziendale. In particolare, ciascun dipendente è responsabile del buon funzionamento del sistema di controllo interno, nell'ambito del suo ruolo e delle sue competenze.

La funzione aziendale preposta a monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno è la Revisione Interna di Gruppo.

12. Data privacy, informazioni privilegiate ed *internal dealing*

Data Privacy

Fermo restando il rispetto della normativa specifica in materia di tutela e trattamento dei dati personali, i Destinatari sono tenuti a riservare ai dati personali dei quali vengano a conoscenza il trattamento più adeguato a tutelare le legittime aspettative degli interessati riguardo alla loro riservatezza, dignità e immagine.

In particolare, ai dipendenti non espressamente autorizzati, nelle forme e nei termini di cui alla legge 31 dicembre 1996 n. 675 avente ad oggetto la tutela delle persone e dei dati personali, è vietato conoscere, registrare, trattare e divulgare i dati personali di altri dipendenti o di terzi.

Ai trasgressori si applicano le sanzioni amministrative e penali stabilite dalla citata legge nonché le sanzioni disciplinari previste in generale dai contratti collettivi e dai regolamenti per la tutela del patrimonio aziendale.

Informazioni attinenti Allianz SpA

Lo svolgimento delle attività di Allianz SpA comporta l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la circolazione all'interno e all'esterno di documenti, studi, progetti di lavoro (compresi i piani commerciali), processi tecnologici, dati ed informazioni scritte, telematiche e/o verbali riguardanti il *know-how* e le attività di Allianz SpA. Queste informazioni, acquisite o elaborate dai Destinatari nell'esercizio delle proprie incombenze o mansioni, appartengono a Allianz SpA. Esse devono essere custodite e protette in maniera adeguata e continua sia rispetto ai terzi sia rispetto ai colleghi che non ne siano direttamente interessati, e devono essere trattate secondo le istruzioni e le procedure fissate dal datore di lavoro. Esse possono essere utilizzate,

comunicate o divulgate unicamente nel pieno rispetto, per quanto concerne i dipendenti Allianz SpA, degli obblighi di diligenza e fedeltà che derivano dalle norme e dai contratti di lavoro, nonché in conformità all'articolo 23 del Codice di *corporate governance Allianz SpA* e alle procedure applicabili, con riferimento particolare alle Regole di comportamento dei componenti gli organi sociali e dei dipendenti che operano in settori di particolare delicatezza.

Qualora terze persone, deliberatamente o fraudolentemente, cercassero di ottenere informazioni riservate ai dipendenti diretti destinatari della richiesta o che, comunque, ne venissero a conoscenza è fatto obbligo di darne tempestiva comunicazione alle aziende, tramite il proprio superiore diretto.

Informazioni price sensitive e business sensitive

La gestione delle informazioni cosiddette *price sensitive* (ossia le informazioni e i documenti non di pubblico dominio idonei, se resi pubblici, ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari emessi o ad avere impatto sulle attività di Allianz SpA e/o del gruppo) e *business sensitive* (ossia le informazioni e i documenti riguardanti i prodotti, i marchi, i fornitori, i progetti di sviluppo e l'organizzazione di Allianz SpA) è effettuata secondo le procedure applicabili, in linea con le raccomandazioni del Codice di *corporate governance Allianz SpA*. I Destinatari sono tenuti al pieno rispetto delle disposizioni previste da leggi e regolamenti che vietano operazioni di *insider trading*, con particolare riferimento alla disciplina delle società quotate in Italia.

In particolare, ai dipendenti del gruppo Allianz SpA che ne fossero in possesso, è vietato utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, informazioni confidenziali e/o *price sensitive* riguardanti strumenti finanziari, quotati in Italia o all'estero, come previsto nel Codice di *corporate governance Allianz SpA*.

Gli stessi dipendenti del gruppo Allianz SpA, se in possesso di informazioni *price sensitive*, ne devono dare immediato avviso alla Capogruppo perché provveda, nei termini e con le modalità prescritte dalla legge a rendere pubbliche le informazioni per le quali ciò sia prescritto.

Si ricorda, tra l'altro, che sanzioni penali ed amministrative sono previste per qualunque soggetto che, trovandosi in possesso di informazioni *price sensitive*:

- acquista, vende o compie altre operazioni, anche per interposta persona, su strumenti finanziari quotati, avvalendosi delle informazioni *price sensitive* possedute;
- senza giustificato motivo, comunica a terzi le informazioni *price sensitive* possedute oppure consiglia ad altri sulla base delle stesse, il compimento di taluna delle citate operazioni su strumenti finanziari quotati.

Internal dealing

Al fine di garantire la trasparenza nei confronti del mercato, le cosiddette "persone rilevanti" secondo la disciplina definita da Allianz SpA (tra cui amministratori, sindaci, membri dell'alta direzione, dipendenti che operano in settori di particolare delicatezza di cui al Codice di *corporate governance Allianz SpA*) devono uniformarsi agli obblighi di comportamento e alle modalità informative delle operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari Allianz SpA previsti dal Codice di *corporate governance Allianz SpA*.

13. Segnalazioni riservate (*Whistleblowing*)

Qualora un dipendente venga a conoscenza di attività illecite o censurabili, dovrà informarne la società di appartenenza.

Nei casi opportuni, la società informa tempestivamente la Funzione Compliance Allianz SpA, al fine degli adempimenti di cui al successivo art. 14.

Nessun dipendente che comunichi in buona fede un sospetto potrà essere esposto a ritorsioni sulla base della comunicazione, anche se il sospetto si riveli infondato.

Tali segnalazioni possono essere fatte in forma anonima.

Il Comitato Codice Etico di cui all'art. 14 può emanare, ove del caso, specifiche disposizioni procedurali in materia.

A cura del Comitato Codice Etico sono predisposti, mantenuti e pubblicizzati meccanismi organizzativi e procedurali atti ad incoraggiare ed agevolare il ricorso, da parte del personale e di altre parti interessate, ai canali di ricezione delle informazioni alternativi onde assicurarne la massima efficacia.

14. Comitato Codice Etico

Allo scopo di assicurare la più efficace attuazione del Codice Etico, viene istituito un Comitato Codice Etico avente le funzioni di esaminare le problematiche, generali e particolari, di applicazione del Codice Etico nel gruppo Allianz SpA, di emanare le più opportune disposizioni di esecuzione del Codice stesso nonché di predisporre le proposte di aggiornamento da sottoporre al Consiglio di amministrazione Allianz SpA.

Il Comitato è composto dai Responsabili delle seguenti Funzioni Allianz SpA:

- Risorse Umane;
- Revisione Interna di gruppo;
- Affari Legali e Societari;
- Funzione Compliance.

In particolare, al Comitato vengono sottoposte – a cura della Funzione Compliance - le materie per le quali il presente Codice Etico prevede la segnalazione alla stessa Funzione Compliance.

Il Comitato coopera con l'Organismo di Vigilanza e con la Revisione Interna di gruppo per gli adempimenti richiesti da legislazioni speciali applicabili, anche di carattere internazionale, nonché per l'informativa periodica ai competenti Comitati consultivi del Consiglio di amministrazione Allianz SpA.

Il Comitato Codice Etico si riunisce con cadenza almeno bimestrale. Le sue riunioni si svolgono secondo un regolamento interno che lo stesso Comitato stabilisce.

15. Sanzioni

L'inosservanza alle norme del Codice da parte dei Destinatari comporta sanzioni diverse a seconda del ruolo del Destinatario interessato, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale inosservanza.

L'osservanza del Codice da parte dei dipendenti si aggiunge ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede ed è richiesta anche in base e per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice Civile (Diligenza del prestatore di lavoro). Le violazioni alle norme del Codice costituiscono un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, anche con riferimento alla rilevanza delle stesse quale illecito disciplinare e/o alla conservazione del rapporto di lavoro.

Le violazioni del Codice da parte di componenti degli organi sociali possono comportare l'adozione da parte degli organi sociali competenti delle misure più idonee previste o consentite dalla legge.

Per le violazioni del Codice commesse da agenti o promotori vengono adottati i provvedimenti sanzionatori previsti nei rispettivi incarichi e/o nei contratti collettivi applicabili, commisurati alla gravità della violazione e alle relative circostanze oggettive e soggettive.

Le violazioni commesse da consulenti, infine, saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi e contratti.

ALLEGATO "C"

AL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE ALLIANZ SPA

(30 gennaio 2004)

REGOLE PER LE OPERAZIONI CON "PARTI CORRELATE"

Premessa

La struttura di governance della Società è venuta formandosi nel tempo attraverso la progressiva introduzione nell'ordinamento societario di regole di comportamento rispondenti ai principi di corretta ed appropriata *corporate governance*, orientata all'obiettivo di creazione di valore per la base azionaria.

In coerenza con l'evoluzione normativa nazionale e con gli orientamenti venuti sempre più affermandosi nell'ambito societario italiano, la citata politica della Allianz SpA ha privilegiato il ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione quale responsabile ultimo della gestione sociale.

In tale prospettiva, la *governance* della Allianz SpA è stata attuata, in particolare, attraverso:

- una coordinata attribuzione di deleghe nell'ambito del Consiglio di Amministrazione volta ad assicurare articolate responsabilità gestionali nel gruppo, in Italia ed all'estero, nonché il monitoraggio dell'attività svolta dagli organi delegati;
- una sistematica ed adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione sugli eventi rilevanti della gestione sociale.

L'art. 1, lettere (c) (f), del Codice di *corporate governance* Allianz SpA dispone che *"gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite"* e che il Consiglio di Amministrazione, *"ferme le deleghe di poteri conferite, viene informato tempestivamente e procede all'esame delle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate, e, tra queste, in particolare, delle operazioni atipiche o inusuali nonché in potenziale conflitto di interesse, incluse quelle con parti correlate"*.

L'art. 10 dello stesso Codice di *corporate governance* Allianz SpA regola i termini e le modalità della citata informativa al Consiglio di Amministrazione, disponendo che gli organi delegati *"riferiscono al Consiglio di Amministrazione, di norma nel corso delle sue riunioni, tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite. Riferiscono altresì sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, il cui esame non sia riservato al Consiglio di Amministrazione, effettuate dalla Società o dalle società controllate, e, tra queste, sulle operazioni atipiche o inusuali nonché in potenziale conflitto di interesse, incluse quelle con parti correlate ... analoga informativa viene fornita al Collegio Sindacale"*.

Le citate disposizioni di autoregolamentazione sono coerenti con le vigenti normative (in particolare, l'art. 150 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 - Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria) nonché con le più recenti disposizioni della Consob in materia di controlli societari. Si ricorda, al riguardo, la Delibera n. 13616 del 12 giugno 2002, di modifica ed integrazione del Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, art. 71 bis, con la quale la Consob ha stabilito un particolare regime per le "Operazioni con parti correlate" nonché la Comunicazione n. 2064231 del 30 settembre 2002 con la quale la stessa Consob ha proceduto all' "Individuazione della nozione di parti correlate".

Le presenti Regole definiscono - in attuazione delle disposizioni normative testè ricordate - l'autodisciplina della Società in materia di operazioni, rilevanti sotto il profilo dei potenziali conflitti di interesse, concluse con parti correlate.

In particolare, le norme che seguono si ispirano al principio espresso dall'art. 30 del vigente *Codice di corporate governance Allianz SpA* secondo cui "le operazioni con parti correlate ... vengono effettuate nel rispetto di criteri di correttezza sostanziale e procedurale".

Restano in ogni caso fermi gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ad Allianz SpA.

Operazioni con parti correlate

Ambito soggettivo di applicazione

Ai sensi delle disposizioni Consob richiamate nella Premessa, le parti correlate di Allianz SpA sono definite come segue:

- a) i soggetti che controllano, sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo con Allianz SpA;
- b) gli aderenti, anche in via indiretta, ad eventuali patti parasociali di cui all'art. 122, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee di Allianz SpA, se a tali patti è conferita una partecipazione complessiva di controllo di Allianz SpA;
- c) i soggetti collegati a Allianz SpA e quelli che esercitano un'influenza notevole su Allianz SpA medesima;
- d) coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo in Allianz SpA;
- e) gli stretti familiari delle persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b), c) e d);
- f) i soggetti controllati dalle persone fisiche ricomprese nelle lettere b), c), d) ed e), o sui quali le persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b), c), d) ed e) esercitano un'influenza notevole;
- g) i soggetti che hanno in comune con Allianz SpA la maggioranza degli amministratori.

Ai fini di quanto sopra valgono le precisazioni e le considerazioni di cui alla Comunicazione Consob n. 2064231 del 30 settembre 2002.

Ambito oggettivo di applicazione

Agli effetti delle presenti Regole, sono operazioni con parti correlate le operazioni compiute tra i soggetti rientranti nell'*Ambito soggettivo di applicazione* con le precisazioni di cui ai paragrafi successivi.

Sono escluse dal novero delle operazioni con parti correlate - in quanto prive di potenziali conflitti di interesse - quelle operazioni che, per le loro caratteristiche e/o condizioni, rientrano tra le operazioni tipiche e/o usuali oggetto della gestione ordinaria degli affari sociali.

Sono in particolare escluse quelle operazioni aventi caratteristiche e/o condizioni non significativamente difformi da quelle di mercato e/o normali e/o usualmente praticate nei rapporti con soggetti non rientranti tra le parti correlate.

Agli effetti del presente Codice di comportamento sono pertanto ricomprese tra le operazioni con parti correlate - in quanto non esenti da potenziali conflitti di interesse - le operazioni prive delle sopra citate caratteristiche.

In deroga a quanto sopra vengono comunque ricomprese nel novero delle operazioni con parti correlate quelle operazioni, concluse anche per il tramite di società controllate, che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative a Allianz SpA (vedasi art. 71 bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, introdotto dalla Delibera Consob n. 13616 del 12 giugno 2002).

Ai sensi della vigente normativa, tali operazioni formano oggetto di informativa obbligatoria al mercato, nei termini e con le modalità di cui alle disposizioni applicabili.

Operazioni con parti correlate

1. Operazioni infragruppo Allianz SpA

Per operazioni infragruppo si intendono le operazioni - rientranti nell'*Ambito oggettivo di applicazione* - effettuate (i) tra Allianz SpA e le società da essa controllate; (ii) tra Allianz SpA e le società collegate ad essa o a società controllate da Allianz SpA; (iii) tra società controllate da Allianz SpA; (iv) tra società controllate da Allianz SpA e società collegate a Allianz SpA o a società da questa controllate. Per controllo si intende quello diretto ed indiretto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 58/98 e per collegamento si intende quello previsto dall'art. 2359, comma 3, del Codice civile.

Le operazioni infragruppo, pur essendo operazioni tra soggetti rientranti nella definizione di parti correlate, non configurano - in quanto tali - l'esistenza di conflitti di interesse. Esse rilevano, ai fini della valutazione di possibili conflitti di interesse, solo quando sia ravvisabile, in concreto, una divergenza tra l'interesse della singola società e quello del gruppo. Per interesse di gruppo si intende l'interesse comune della capogruppo Allianz SpA e delle società da essa controllate alla massimizzazione del valore del gruppo Allianz SpA anche attraverso l'ottimizzazione dei vantaggi derivanti da una gestione strategica coordinata delle attività di impresa delle singole società del gruppo.

Fermo quanto previsto dall'art. 2391 del Codice civile, il Consiglio di Amministrazione viene informato tempestivamente, dagli organi delegati, delle operazioni infragruppo rientranti nell'*Ambito oggettivo di applicazione* delle presenti Regole come sopra definito. In particolare, il Consiglio di Amministrazione riceve adeguata informativa degli interessi sociali e di gruppo sottostanti nonché delle caratteristiche e delle condizioni delle operazioni, ivi inclusi i termini (anche economici), le valutazioni e le modalità esecutive.

Specifica evidenza è data alle operazioni che - singolarmente o cumulate con altre operazioni ad esse collegate - siano di valore superiore a € 25 milioni.

Rientrano nel novero delle operazioni soggette all'obbligo di tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione le operazioni di ristrutturazione societaria, organizzativa o funzionale programmate nell'ambito del gruppo in coerenza con l'attività di direzione e coordinamento posta in essere da Allianz SpA quale soggetto capogruppo.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli accordi infragruppo comunque denominati quali, a titolo esemplificativo, le prestazioni di servizi, anche di consulenza, e quelli volti a favorire il coordinamento e/o l'integrazione delle rispettive attività.

Nel caso in cui le operazioni infragruppo abbiano un particolare rilievo sotto il profilo economico, finanziario, patrimoniale ed organizzativo, esse vengono sottoposte al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione di norma in via preventiva.

In coerenza con quanto previsto nell'ultimo paragrafo della precedente sezione *Ambito oggettivo di applicazione*, il Consiglio di Amministrazione approva, di norma in via preventiva, le operazioni infragruppo che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative a Allianz SpA (vedasi art. 71 bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, introdotto dalla Delibera Consob n. 13616 del 12 giugno 2002). Tali operazioni formano oggetto di informativa obbligatoria al mercato, nei termini e con le modalità di cui alle disposizioni applicabili.

2. Operazioni con la controllante Allianz SE e sue società controllate

Rientrano nell'ambito delle presenti norme le operazioni - rientranti nell'*Ambito oggettivo di applicazione* - effettuate tra (i) Allianz SpA o società controllate dalla stessa Allianz SpA o collegate a Allianz SpA o a società da questa controllate, da una parte, e (ii) Allianz SE o società controllate dalla stessa Allianz SE, dall'altra parte. Per controllo si intende quello diretto ed indiretto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 58/98 e per collegamento si intende quello previsto dall'art. 2359, comma 3, del Codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione viene informato tempestivamente, dagli organi delegati, delle operazioni della specie rientranti nell'*Ambito oggettivo di applicazione* delle presenti Regole come sopra definito. In particolare, il Consiglio di Amministrazione riceve adeguata informativa degli interessi sociali sottostanti nonché delle caratteristiche e delle condizioni delle operazioni, ivi inclusi i termini (anche economici), le valutazioni e le modalità esecutive.

Specifico evidenza è data alle operazioni che - singolarmente o cumulate con altre operazioni ad esse collegate - siano di valore superiore a € 25 milioni.

Nel caso in cui le operazioni abbiano un particolare rilievo sotto il profilo economico, finanziario, patrimoniale ed organizzativo del gruppo Allianz SpA, esse vengono sottoposte al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, di norma in via preventiva.

Fermo quanto previsto dall'art. 2391 del Codice civile, il Consiglio di Amministrazione approva gli accordi - comunque denominati - tra Allianz SpA e/o sue controllate e/o sue collegate ed Allianz SE e/o sue controllate, quali, a titolo esemplificativo, le

prestazioni di servizi, anche di consulenza, e quelli volti a favorire il coordinamento e/o l'integrazione delle rispettive attività.

Il Consiglio di Amministrazione approva preventivamente i trattati di riassicurazione ceduta relativa a portafogli di rischi di Allianz SpA e/o di sue controllate e/o di sue collegate, ogniqualvolta la parte di tali portafogli di rischi che si intende cedere ad Allianz SE e/o ad una o più società da essa controllate sia pari o superiore al 50% del totale ceduto.

Sono altresì soggetti all'obbligo di preventiva approvazione consiliare l'attuazione degli eventuali provvedimenti che Allianz SE o sue controllate propongano - anche nell'ambito di iniziative rivolte al gruppo Allianz SE - con riferimento a personale o esponenti di Allianz SpA o sue controllate.

In coerenza con quanto previsto nell'ultimo paragrafo della precedente sezione *Ambito oggettivo di applicazione*, il Consiglio di Amministrazione approva, di norma in via preventiva, le operazioni che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative ad Allianz SpA (vedasi art. 71 bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, introdotto dalla Delibera Consob n. 13616 del 12 giugno 2002). Tali operazioni formano oggetto di informativa obbligatoria al mercato, nei termini e con le modalità di cui alle disposizioni applicabili.

3. Operazioni con altre parti correlate

Rientrano nell'ambito delle presenti norme le operazioni - rientranti nell'*Ambito oggettivo di applicazione*, diverse da quelle sopra trattate - effettuate con Allianz SpA o con società da essa controllate o ad essa collegate dalle altre parti correlate di cui al precedente capitolo *Ambito soggettivo di applicazione*. Per controllo si intende quello diretto ed indiretto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 58/98 e per collegamento si intende quello previsto dall'art. 2359, comma 3, del Codice civile.

Fermo quanto previsto dall'art. 2391 del Codice civile, il Consiglio di Amministrazione viene informato tempestivamente delle operazioni della specie rientranti nell'*Ambito oggettivo di applicazione* delle presenti Regole come sopra definito. In particolare, riceve adeguata informativa delle correlazioni sottostanti nonché delle caratteristiche e delle condizioni delle operazioni, ivi inclusi i termini (anche economici), le valutazioni e le modalità esecutive.

Specificata evidenza è data alle operazioni che - singolarmente o cumulate con altre operazioni ad esse collegate - siano di valore superiore a € 1 milione.

Nel caso in cui le operazioni abbiano un particolare rilievo sotto il profilo economico, finanziario, patrimoniale ed organizzativo del gruppo Allianz SpA, esse vengono sottoposte al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, di norma in via preventiva.

In coerenza con quanto previsto nell'ultimo paragrafo della precedente sezione *Ambito oggettivo di applicazione*, il Consiglio di Amministrazione approva, di norma in via preventiva, le operazioni che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative ad Allianz SpA (vedasi art. 71 bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, introdotto

dalla Delibera Consob n. 13616 del 12 giugno 2002). Tali operazioni formano oggetto di informativa obbligatoria al mercato, nei termini e con le modalità di cui alle disposizioni applicabili.

Principi di comportamento degli amministratori

Gli amministratori osservano nell'espletamento del proprio incarico le disposizioni ad essi applicabili previste dalle normative pro tempore vigenti. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta dell'Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Ai sensi dell'art. 30 del Codice di *corporate governance Allianz SpA*, "nelle operazioni con parti correlate gli amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, nell'operazione:

- a) *informano tempestivamente ed in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo;*
- b) *non partecipano alla discussione e si astengono dalla votazione, allontanandosi dalla riunione se ritenuto opportuno dal Presidente della stessa.*

Ove la natura, il valore o le altre caratteristiche dell'operazione lo rendano opportuno, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di esperti indipendenti".

Per le operazioni con parti correlate che non sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione in quanto non ricomprese nell'*Ambito oggettivo di applicazione* del presente Codice di comportamento come sopra definito (ad esempio perché tipiche o usuali e/o a condizioni di mercato o normali), gli amministratori con deleghe o, su disposizioni di questi, le direzioni, le funzioni o i soggetti responsabili conservano in atti della società la documentazione inerente le operazioni medesime.

Disposizioni finali

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale e degli artt. 7 e 10 del Codice di *corporate governance Allianz SpA*, nelle sole ipotesi in cui sussistano fondate esigenze di urgenza le funzioni del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte dal Comitato Esecutivo della Società, che ne riferirà al Consiglio di Amministrazione.

ALLEGATO "D"

AL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE ALLIANZ SPA

(30 gennaio 2004)

REGOLE DI COMPORTAMENTO dei componenti gli organi sociali e dei dipendenti del gruppo Allianz SpA che operano in settori di particolare delicatezza

Premessa

Le presenti Regole di comportamento sono dirette ai dipendenti della Allianz SpA e delle società controllate dalla Allianz SpA i quali operano in settori ("*highly sensitive areas*") nel cui ambito si intrattengono, con clientela esterna al gruppo, rapporti aventi ad oggetto operazioni su strumenti finanziari e/o nel cui ambito si può comunque disporre di informazioni privilegiate o confidenziali, come nel seguito definite.

Ove applicabili, le norme valgono anche per i componenti degli organi amministrativi e di controllo nonché per eventuali collaboratori.

La finalità delle presenti Regole è quella di prevenire i casi di pregiudizio per l'azienda e per il gruppo, nonché per la clientela e per gli stessi soggetti sopra richiamati, che potrebbero derivare da comportamenti non appropriati da parte di questi ultimi e che potrebbero risultare di nocimento anche solo in termini di immagine e di credibilità del gruppo e dei suoi esponenti sul mercato.

1. Obbligo di riservatezza ed uso di informazioni privilegiate

Ai sensi della normativa *insider trading*, i soggetti richiamati in Premessa che possono disporre di informazioni privilegiate, cioè informazioni - non rese pubbliche e che riguardano uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari - che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi (informazioni cosiddette *price sensitive*) sono obbligati:

- a non comunicare tali informazioni ad altri soggetti, se non nell'ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni (*distribution prohibition*);
- a non compiere operazioni personali sugli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono (*trading prohibition*)
- a non utilizzare, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, tali informazioni per raccomandare a terzi operazioni sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono (*recommendation prohibition*), oppure per finalità estranee all'attività professionale.

Ai soggetti destinatari è altresì vietato porre in essere operazioni su strumenti finanziari di emittenti inclusi nelle segnalazioni che la Funzione Compliance Allianz SpA effettua con riferimento alla normativa *insider trading*.

In caso vengano contestati all'azienda asseriti comportamenti in violazione della normativa *insider trading*, è fatto obbligo ai dipendenti di fornire all'azienda le informazioni e gli eventuali documenti necessari o utili per consentire all'azienda stessa di verificare se, direttamente o indirettamente, siano stati posti in essere comportamenti della specie.

2. Obbligo di riservatezza ed uso di informazioni confidenziali

I soggetti che acquisiscono informazioni aventi carattere confidenziale, ancorché non *price sensitive*, dalla clientela o dalle controparti o comunque ne dispongano a motivo della loro funzione, sono obbligati:

- a non comunicare tali informazioni ad altri soggetti, se non nell'ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni (*distribution prohibition*);
- a non compiere operazioni personali sugli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono (*trading prohibition*);
- a non utilizzare, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, tali informazioni per raccomandare a terzi operazioni sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono (*recommendation prohibition*), oppure per finalità estranee all'attività professionale.

I soggetti che, su mandato della Allianz SpA o di altra società del gruppo, ricoprono incarichi presso enti o società anche non del gruppo e che, in ragione di tale loro ufficio, dispongano di notizie confidenziali, ancorché non *price sensitive*, non possono compiere operazioni sugli strumenti finanziari degli enti e delle società interessate qualora ciò possa procurare pregiudizio all'azienda o al gruppo Allianz SpA.

Eventuali deroghe a quanto sopra potranno essere richieste alla Funzione Compliance Allianz SpA.

3. Operazioni personali aventi ad oggetto strumenti finanziari

Ai fini delle presenti Regole di comportamento, per operazioni personali si intendono le operazioni che i soggetti richiamati in premessa pongono in essere al di fuori della propria attività professionale su strumenti finanziari (come definiti nel D.Lgs. 24.2.1998 n. 58). Rientrano tra le operazioni personali quelle effettuate in nome e per conto proprio oppure in nome proprio e per conto di terzi oppure per interposta persona.

A ciascuno dei soggetti richiamati in premessa sono vietate le seguenti operazioni:

- operazioni personali nelle quali il soggetto abbia un interesse proprio in conflitto con quello dei clienti o dell'azienda;
- operazioni personali in contropartita con i clienti o con l'azienda;
- operazioni personali di partecipazione ad operazioni dei clienti o dell'azienda (ad esempio, concludendole a proprio nome o utilizzando propri conti o depositi);
- operazioni personali replicative di operazioni dei clienti o dell'azienda (*front running* o *parallel running*).

Fermo restando quanto prescritto ai precedenti paragrafi, ai soggetti richiamati in premessa è vietato compiere operazioni personali su strumenti finanziari aventi carattere tale da compromettere il corretto e professionale svolgimento ed adempimento delle proprie mansioni nell'interesse della clientela e dell'azienda e comunque esporre l'azienda o il gruppo ad eventuali pregiudizi, come esposto in premessa.

A titolo esemplificativo, sono vietate - ove ricorrano le condizioni di cui sopra - le operazioni personali su strumenti finanziari effettuate con frequenza e/o modalità di esecuzione e/o su tipologie di strumenti tali da evidenziare una finalità speculativa diversa dalla semplice attività di investimento del patrimonio personale, nonché le operazioni personali di compravendita di strumenti finanziari effettuate in giornata oppure non su basi attive o entro linee di credito esistenti oppure, infine, a condizioni non di mercato.

Nei casi in cui vi sia il rischio di pregiudizi per l'azienda o per il gruppo, i soggetti richiederanno all'azienda (Funzione Compliance Allianz SpA) la previa autorizzazione al compimento delle operazioni personali su strumenti finanziari.

4. Blocking period

Allo scopo di prevenire ipotesi di utilizzo improprio di informazioni privilegiate e di conseguente pregiudizio per la Società e per gli stessi soggetti, alle persone di cui alla Premessa è fatto divieto di compiere le operazioni sugli strumenti finanziari nel seguito precisate nei seguenti periodi:

- 40 giorni precedenti la riunione del Consiglio di Amministrazione Allianz SpA che rende pubblici i primi risultati di ogni esercizio;
- 15 giorni precedenti le riunioni dei Consigli di Amministrazione Allianz SpA che rendono pubblici i progetti dei bilanci di esercizio nonché i risultati delle Relazioni semestrali e trimestrali.

Al mercato ed ai soggetti richiamati in Premessa vengono comunicate, in anticipo, le date programmate per le riunioni del Consiglio di Amministrazione di cui sopra.

I suddetti *blocking period* terminano con la diffusione sul mercato dei comunicati con i quali vengono rese pubbliche le informazioni sopra descritte.

I periodi di divieto valgono per le operazioni aventi ad oggetto:

- strumenti finanziari quotati emessi dalla Allianz;
- strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere strumenti finanziari quotati emessi dalla Allianz;
- strumenti finanziari derivati, nonché *covered warrant*, aventi come attività sottostante strumenti finanziari quotati emessi dalla Allianz, anche quando l'esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti.

Il divieto non si applica all'esercizio di diritti attribuiti nell'ambito di piani di *stock-option* o di *stock-grant* della Società, ferma restando la proibizione di operazioni sugli strumenti finanziari oggetto dei diritti medesimi durante i citati *blocking period*.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dai competenti organi amministrativi della Società.

5. Procure o incarichi conferiti da terzi

Ai soggetti richiamati in premessa è fatto divieto di accettare procure o incarichi da parte di terzi ai fini della stipulazione di contratti o dell'effettuazione di operazioni su strumenti finanziari.

Il divieto di cui sopra non si applica qualora l'investitore sia coniuge o convivente, parente o affine sino al quarto grado del procuratore o dell'incaricato.

Eventuali deroghe a quanto sopra potranno essere richieste alla Funzione Compliance Allianz.

6. Divieto di ricevere utilità da terzi

Al fine di evitare pregiudizi ai clienti ed all'azienda, ai soggetti richiamati in premessa è vietato accettare da terzi omaggi o utilità che, in ragione della natura o dell'entità, possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi della clientela o della società.

7. Obbligo di informazione e cooperazione

La Funzione Compliance Allianz tiene evidenza dei nominativi dei soggetti che hanno accesso alle informazioni privilegiate di cui sopra.

Il dipendente, a richiesta della Funzione Compliance Allianz, è tenuto a rilasciare una dichiarazione firmata nella quale attesti se egli abbia fatto o meno operazioni, presso qualunque banca o intermediario, in Italia e/o all'estero, su specifici strumenti finanziari, individuati dalla suddetta funzione, e da questa ritenuti rilevanti ai fini del rispetto delle normative vigenti (quali quella *insider trading*) e/o delle presenti regole e/o di eventuale utilizzo di informazioni privilegiate o confidenziali.

8. Inosservanza delle regole di comportamento

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti sopra previsti potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni, anche disciplinari, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.

9. Divulgazione delle Regole di comportamento

Il presente complesso di Regole di comportamento è portato a conoscenza dei soggetti di cui alla premessa.